



Legenda:

Testo previgente (l. 27 gennaio 2012, n. 3)	Testo vigente (l. 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137)	D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14	D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 integrato e corretto dal d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
		Impresa Sovraindebitamer	recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155
CAPO II	CAPO II	Insolvenza	
PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO		
SEZIONE I	SEZIONE I		
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO		
§ 1	§ 1		
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 6	Art. 6		
Finalità e definizioni	Finalità e definizioni		
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né		Disciplina assente	Disciplina assente



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore	assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore	Impresa	
può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1,	può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1,	Impresa Sovraindebitamer	nto.
ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.	ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.	OUVIAITIUEDILATTIEI	ILU
		(art. 2, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 2, comma 1, d.lgs. 14/2019)
2. Ai fini del presente capo, si intende:	2. Ai fini del presente capo, si intende:	Ai fini del presente codice si intende per:	Ai fini del presente codice si intende per:
		(art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. 14/2019)	(art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. 14/2019)
a) per "sovraindebitamento": la situazione	a) per "sovraindebitamento": la situazione	«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o	«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o
di perdurante squilibrio tra le obbligazioni	di perdurante squilibrio tra le obbligazioni	di insolvenza del consumatore, del	di insolvenza del consumatore, del
assunte e il patrimonio prontamente	assunte e il patrimonio prontamente	professionista, dell'imprenditore	professionista, dell'imprenditore minore,
liquidabile per farvi fronte, che determina	liquidabile per farvi fronte, che determina	minore, dell'imprenditore agricolo,	dell'imprenditore agricolo, delle start-up
la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva	la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva	delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,	innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
incapacità di adempierle regolarmente;	incapacità di adempierle regolarmente;	convertito, con modificazioni, dalla	modificazioni, dalla legge 17 dicembre
incapacità di adempierie regolarmente,	incapacità di adempierie regolarmente,	legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di	2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
		ogni altro debitore non assoggettabile	assoggettabile alla liquidazione giudiziale
		alla liquidazione giudi <mark>ziale</mark> ovvero a	ovvero a liquidazione coatta
		liquidazione coatta amministrativa o ad	amministrativa o ad altre procedure
		altre procedure liquidatorie previste	liquidatorie previste dal codice civile o da
		dal codice civile o da leggi speciali per il	leggi speciali per il caso di crisi o
		caso di crisi o insolvenza;	insolvenza;
		(art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. 14/2019)	(art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. 14/2019)
b) per "consumatore": il debitore persona	* 1	«consumatore»: la persona fisica che	«consumatore»: la persona fisica che
fisica che ha assunto obbligazioni	che agisce per scopi estranei all'attività	agisce per scopi estranei all'attività	agisce per scopi estranei all'attività
esclusivamente per scopi estranei	imprenditoriale, commerciale, artigiana	imprenditoriale, commerciale, artigiana o	imprenditoriale, commerciale, artigiana o



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

all'attività imprenditoriale o professionale	o professionale eventualmente svolta,	professionale eventualmente svolta, anche	professionale eventualmente svolta, anche
eventualmente svolta.	anche se socio di una delle società	se soci a di una delle società appartenenti	se socia di una delle società appartenenti
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	appartenenti ad uno dei tipi regolati nei	ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e	ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e
	capi III, IV e VI del titolo V del libro	VI del titolo V del libro quinto del codice	VI del titolo V del libro quinto del codice
	quinto del codice civile, per i debiti	civile, per i debiti estranei a quelli sociali;	civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
	estranei a quelli sociali.		71
		Improce	
Art. 7	Art. 7	Impresa	
Presupposti di ammissibilità	Presupposti di ammissibilità	Sovraindehitamer	nt o
		Oovialidebitalie	110
		(art. 65, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 65, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. Il debitore in stato di	1. Il debitore in stato di	I debitori di cui all'articolo 2, comma 1,	I debitori di cui all'articolo 2, comma 1,
sovraindebitamento può proporre ai	sovraindebitamento può proporre ai	lettera c) possono proporre soluzioni	lettera c) possono proporre soluzioni della
creditori, con l'ausilio degli organismi di	creditori, con l'ausilio degli organismi di	della crisi da sovraindebitamento	crisi da sovraindebitamento secondo le
composizione della crisi di cui all'articolo	composizione della crisi di cui all'articolo	secondo le norme del presente capo o	norme del presente capo o del titolo V,
15 con sede nel circondario del tribunale	15 con sede nel circondario del tribunale	del titolo V, capo IX.	capo IX.
competente ai sensi dell'articolo 9, comma	competente ai sensi dell'articolo 9, comma		
1, un accordo di ristrutturazione dei debiti	1, un accordo di ristrutturazione dei debiti	(art. 74, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 74, comma 1, d.lgs. 14/2019)
e di soddisfazione dei crediti sulla base di	e di soddisfazione dei crediti sulla base di	I debitori di cui all'articolo 2, comma 1,	I debitori di cui all'articolo 2, comma 1,
un piano che, assicurato il regolare	un piano che, assicurato il regolare	lettera c), in stato di	lettera c), in stato di sovraindebitamento,
pagamento dei titolari di crediti	pagamento dei titolari di crediti	sovraindebitamento, escluso il	escluso il consumatore, possono
impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del	impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del	consumatore, possono formulare ai	formulare ai creditori una proposta di
codice di procedura civile e delle altre	codice di procedura civile e delle altre	creditori una proposta di concordato	concordato minore, quando consente di
disposizioni contenute in leggi speciali,	disposizioni contenute in leggi speciali,	minore, quando consen <mark>te di p</mark> roseguire	proseguire l'attività imprenditoriale o
preveda scadenze e modalità di	preveda scadenze e modalità di	l'attività impren <mark>ditorial</mark> e o	professionale.
pagamento dei creditori, anche se	pagamento dei creditori, anche se	professionale.	
suddivisi in classi, indichi le eventuali	suddivisi in classi, indichi le eventuali	(art. 74, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 74, comma 2, d.lgs. 14/2019)
garanzie rilasciate per l'adempimento dei	garanzie rilasciate per l'adempimento dei	Fuori dai casi previsti dal comma 1, il	Fuori dai casi previsti dal comma 1, il
debiti e le modalità per l'eventuale	debiti e le modalità per l'eventuale	concordato minore può essere proposto	concordato minore può essere proposto
liquidazione dei beni.	liquidazione dei beni.	esclusivamente quando è previsto	esclusivamente quando è previsto
		l'apporto di risorse esterne che	l'apporto di risorse esterne che aumentino





Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020); nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

(art. 74, comma 3, d.lgs. 14/2019)

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

(art. 76, comma 1, d.lgs. 14/2019)

La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2.

in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

(art. 74, comma 3, d.lgs. 14/2019)

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

(art. 76, comma 1, d.lgs. 14/2019)

La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.





Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020); nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da

(art. 67, comma 4, d.lgs, 14/2019)

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

(art. 75, comma 2, d.lgs. 14/2019)

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Disciplina assente

(art. 67, comma 4, d.lgs. 14/2019)

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

(art. 75, comma 2, d.lgs. 14/2019)

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Disciplina assente

anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da

dall'articolo 13, comma 1, il piano può

quanto

previsto

restando

Fermo



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

individuarsi in un professionista in	individuarsi in un professionista in		
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28	possesso dei requisiti di cui all'articolo 28		
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.		
Il gestore è nominato dal giudice; si	Il gestore è nominato dal giudice; si		
applicano gli articoli 35, comma 4-bis,	applicano gli articoli 35, comma 4-bis,		
35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6	35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6		
settembre 2011, n. 159.	settembre 2011, n. 159.		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 65, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 65, comma 2, d.lgs. 14/2019)
	- 337	Si applicano, per quanto non	Si applicano, per quanto non
		specificamente previsto dalle	specificamente previsto dalle disposizioni
		disposizioni della presente sezione, le	della presente sezione, le disposizioni del
		disposizioni del titolo III, in quanto	titolo III, in quanto compatibili.
		compatibili.	4
		(art. 65, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 65, comma 3, d.lgs. 14/2019)
		I compiti del commissario giudiziale o	I compiti del commissario giudiziale o del
		del liquidatore nominati nelle	liquidatore nominati nelle procedure di
		procedure di cui al comma 1 sono svolti	cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La
		dall'OCC. La nomina dell'attestatore è	nomina dell'attestatore è sempre
		sempre facoltativa.	facoltativa.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 74, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 74, comma 4, d.lgs. 14/2019)
•		Per quanto non previsto dalla presente	Per quanto non previsto dalla presente
		sezione, si applicano le disposizioni del	sezione, si applicano le disposizioni del
		capo III del presente titolo in quanto	capo III del presente titolo in quanto
		compatibili.	compatibili.
		(art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1-bis. Fermo il diritto di proporre ai		Il consumatore sovraindebitato, con	Il consumatore sovraindebitato, con
creditori un accordo ai sensi del comma 1,	creditori un accordo ai sensi del comma 1,	l'ausilio dell'OCC, può proporre ai	l'ausilio dell'OCC, può proporre ai
il consumatore in stato di	il consumatore in stato di	creditori un piano di ristrutturazione	creditori un piano di ristrutturazione dei
sovraindebitamento può proporre, con		dei debiti che indichi in modo specifico	debiti che indichi in modo specifico tempi
l'ausilio degli organismi di composizione		tempi e modalità per superare la crisi	e modalità per superare la crisi da
della crisi di cui all'articolo 15 con sede	della crisi di cui all'articolo 15 con sede	da sovraindebitamento. La proposta ha	sovraindebitamento. La proposta ha



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nel circondario del tribunale competente	nel circondario del tribunale competente	contenuto libero e può prevedere il	contenuto libero e può prevedere il
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano	ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano	soddisfacimento, anche parziale, dei	soddisfacimento, anche parziale e
contenente le previsioni di cui al comma	contenente le previsioni di cui al comma	crediti in qualsiasi forma.	<u>differenziato</u> , dei crediti in qualsiasi
1.	1.		forma.
		(art. 69, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 69, comma 1, d.lgs. 14/2019)
2. La proposta non è ammissibile quando	2. La proposta non è ammissibile quando	Il consumatore non può accedere alla	Il consumatore non può accedere alla
il debitore, anche consumatore:	il debitore, anche consumatore:	procedura disciplinata in questa sezione	procedura disciplinata in questa sezione se
a) è soggetto a procedure concorsuali	a) è soggetto a procedure concorsuali	se è già stato esdebitato nei cinque anni	è già stato esdebitato nei cinque anni
diverse da quelle regolate dal presente	diverse da quelle regolate dal presente	precedenti la domanda o ha già	precedenti la domanda o ha già
capo;	capo;	beneficiato dell'esdebitazione per due	beneficiato dell'esdebitazione per due
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque	b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque	volte, ovvero ha determinato la situazione	volte, ovvero ha determinato la situazione
anni, ai procedimenti di cui al presente	anni, ai procedimenti di cui al presente	di sovraindebitamento con colpa grave,	di sovraindebitamento con colpa grave,
capo;	capo;	malafede o frode.	malafede o frode.
c) ha subito, per cause a lui imputabili,	c) ha subito, per cause a lui imputabili,		
uno dei provvedimenti di cui agli articoli	uno dei provvedimenti di cui agli articoli	(art. 77, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 77, comma 1, d.lgs. 14/2019)
14 e 14- <i>bis</i> ;	14 e 14- <i>bis</i> ;	La domanda di concordato minore è	La domanda di concordato minore è
d) ha fornito documentazione che non	d) ha fornito documentazione che non	inammissibile se mancano i documenti	inammissibile se mancano i documenti di
consente di ricostruire compiutamente la	consente di ricostruire compiutamente la	di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore	cui agli articoli 75 e 76, se il debitore
sua situazione economica e patrimoniale.	sua situazione economica e patrimoniale;	presenta requisiti dimensionali che	presenta requisiti dimensionali che
Disciplina assente	d-bis) ha già beneficiato	eccedono i limiti di cui all'articolo 2,	eccedono i limiti di cui all'articolo 2,
1	dell'esdebitazione per due volte;	comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3),	comma 1, lettera d), numeri1), 2) e 3), se
Disciplina assente	d-ter) limitatamente al piano del	se è già stato esdebitato nei cinque anni	è già stato esdebitato nei cinque anni
r	consumatore, ha determinato la	precedenti la doman<mark>da o</mark> h a già	precedenti la domanda o ha già
	situazione di sovraindebitamento con	beneficiato dell'esdebitazione per due	beneficiato dell'esdebitazione per due
	colpa grave, malafede o frode;	volte o se risultano commessi atti diretti	volte o se risultano commessi atti diretti a
Disciplina assente	d-quater) limitatamente all'accordo di	a frodare le ragioni dei creditori.	frodare le ragioni dei creditori.
r	composizione della crisi, risulta abbia		
	commesso atti diretti a frodare le		
	ragioni dei creditori.		
		Disciplina assente	Disciplina assente



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2,	2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2,		
lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo	lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo		
in stato di sovraindebitamento può	in stato di sovraindebitamento può		
proporre ai creditori un accordo di	proporre ai creditori un accordo di		
composizione della crisi secondo le	* *		
disposizioni della presente sezione.	disposizioni della presente sezione.		
Disciplina assente		(art. 65, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 65, comma 4, d.lgs. 14/2019)
Biscipina assente	2-ter. L'accordo di composizione della	La procedura produce i suoi effetti anche	La procedura produce i suoi effetti
	crisi della società produce i suoi effetti	nei confronti dei soci illimitatamente	anche nei confronti dei soci
	anche nei confronti dei soci	responsabili.	illimitatamente responsabili.
	illimitatamente responsabili.	responsaom.	minitatamente responsabili
	minitatamente responsabin.	(art. 79, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 79, comma 4, d.lgs. 14/2019)
		Il concordato minore della società	
		produce i suoi effetti anche per i soci	minore della società produce i suoi effetti
		illimitatamente responsabili.	anche per i soci illimitatamente
			responsabili.
Disciplina assente	Art. 7-bis	Art. 66	Art. 66
	Procedure familiari	Procedure familiari	Procedure familiari
Disciplina assente		(art. 66, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 66, comma 1, d.lgs. 14/2019)
	1. I membri della stessa famiglia	I membri della stessa famiglia possono	I membri della stessa famiglia possono
	possono presentare un'unica procedura	presentare un unico progetto di	presentare un unico progetto di
	di composizione della crisi da	risoluzione della crisi da	risoluzione della crisi da
	sovraindebitamento quando sono	sovraindebitamento quando sono	sovraindebitamento quando sono
	conviventi o quando il	conviventi o quando il	conviventi o quando il
	sovraindebitamento ha un'origine	sovraindebitamento ha un'origine comune.	sovraindebitamento ha un'origine comune.
	comune.	Quando uno dei debitori non è un	Quando uno dei debitori non è un
		consumatore, al progetto unitario si	consumatore, al progetto unitario si
		applicano le disposizioni della sezione	1 0
		approximate disposizioni della sezione	applicant to disposizioni della sezione ili





Legenda:

		III del presente capo.	del presente capo.
Disciplina assente		(art. 66, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 66, comma 2, d.lgs. 14/2019)
	2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge,	Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si	Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si
	si considerano membri della stessa	considerano membri della stessa famiglia	considerano membri della stessa famiglia
	famiglia i parenti entro il quarto grado	i parenti entro il quarto grado e gli affini	i parenti entro il quarto grado e gli affini
	e gli affini entro il secondo, nonché le	entro il secondo, nonché le parti	entro il secondo, nonché le parti
	parti dell'unione civile e i conviventi di	dell'unione civile e i conviventi di fatto di	dell'unione civile e i conviventi di fatto di
	fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.	cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.	cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
	<u>76.</u>	(art. 66, comma 3, d.lgs. 14/2019)	nto.
Disciplina assente			(art. 66, comma 3, d.lgs. 14/2019)
	3. Le masse attive e passive rimangono	Le masse attive e passive rimangono	Le masse attive e passive rimangono
	distinte.	distinte.	distinte.
Disciplina assente		(art. 66, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 66, comma 4, d.lgs. 14/2019)
	4. Nel caso in cui siano presentate più	Nel caso in cui siano presentate più	Nel caso in cui siano presentate più
	richieste di composizione della crisi da	richieste di risoluzione della crisi da	richieste di risoluzione della crisi da
	sovraindebitamento riguardanti	sovraindebitamento riguardanti membri	sovraindebitamento riguardanti membri
	membri della stessa famiglia, il giudice	della stessa famiglia, il giudice adotta i	della stessa famiglia, il giudice adotta i
	adotta i necessari provvedimenti per	necessari provvedimenti per assicurarne il	necessari provvedimenti per assicurarne il
	assicurarne il coordinamento. La	coordinamento. La competenza appartiene	coordinamento. La competenza appartiene
	competenza appartiene al giudice adito	al giudice adito per primo.	al giudice adito per primo.
	per primo.		
Disciplina assente		(art. 66, comma 5, d.lgs. 14/2019)	(art. 66, comma 5, d.lgs. 14/2019)
	5. La liquidazione del compenso dovuto	La liquidazione del compenso dovuto	La liquidazione del compenso dovuto
	all'organismo di composizione della	all'organismo di compos <mark>izione</mark> della crisi	all'organismo di composizione della crisi
	<u>crisi è ripartita tra i membri della</u>	è ripartita tra i membri della famiglia in	è ripartita tra i membri della famiglia in
	famiglia in misura proporzionale	misura proporzionale all'entità dei debiti	misura proporzionale all'entità dei debiti
	all'entità dei debiti di ciascuno. Quando	di ciascuno.	di ciascuno.
	uno dei debitori non è un consumatore,	Disciplina assente	Disciplina assente
	al progetto unitario si applicano le		
	disposizioni in materia di accordo di		
	composizione della crisi.		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

Art. 8	Art. 8		
Contenuto dell'accordo o del piano del	Contenuto dell'accordo o del piano del		
consumatore	consumatore		
		(art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 67, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. La proposta di accordo o di piano del	1. La proposta di accordo o di piano del	Il consumatore sovraindebitato, con	Il consumatore sovraindebitato, con
consumatore prevede la ristrutturazione	consumatore prevede la ristruttura <mark>zione</mark>	l'ausilio dell'OCC, può proporre ai	l'ausilio dell'OCC, può proporre ai
dei debiti e la soddisfazione dei crediti	dei debiti e la soddisfazione dei crediti	creditori un piano di ristrutturazione	creditori un piano di ristrutturazione dei
attraverso qualsiasi forma, anche	attraverso qualsiasi forma, anche	dei debiti che indichi in modo specifico	debiti che indichi in modo specifico tempi
mediante cessione dei crediti futuri.	mediante cessione dei crediti futuri.	tempi e modalità per superare la crisi	e modalità per superare la crisi da
		da sovraindebitamento. La proposta ha	sovraindebitamento. La proposta ha
		contenuto libero e può prevedere il	contenuto libero e può prevedere il
		soddisfacimento, anche parziale, dei	soddisfacimento, anche parziale <u>e</u>
		crediti in qualsiasi forma.	differenziato, dei crediti in qualsiasi
			forma.
Disciplina assente		(art. 67, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 67, comma 3, d.lgs. 14/2019)
	1-bis. La proposta di piano del	La proposta può prevedere anche la	La proposta può prevedere anche la
	consumatore può prevedere anche la	falcidia e la ristrutturazione dei debiti	falcidia e la ristrutturazione dei debiti
	falcidia e la ristrutturazione dei debiti	derivanti da contratti di finanziamento con	derivanti da contratti di finanziamento con
	derivanti da contratti di finanziamento	cessione del quinto dello stipendio, del	cessione del quinto dello stipendio, del
	con cessione del quinto dello stipendio,	trattamento di fine rapporto o della	trattamento di fine rapporto o della
	del trattamento di fine rapporto o della	pensione e dalle operazi <mark>oni di p</mark> restito su	pensione e dalle operazioni di prestito su
	pensione e dalle operazioni di prestito	pegno, salvo quanto pre <mark>visto dal comma</mark>	pegno, salvo quanto previsto dal comma
	su pegno, salvo quanto previsto	4.	4.
	dall'articolo 7, comma 1, secondo		
- · · · ·	periodo.		
Disciplina assente		(art. 67, comma 5, d.lgs. 14/2019)	(art. 67, comma 5, d.lgs. 14/2019)
	1-ter. La proposta di piano del	È possibile prevedere anche il rimborso,	È possibile prevedere anche il rimborso,
	consumatore e la proposta di accordo	alla scadenza convenuta, delle rate a	alla scadenza convenuta, delle rate a





Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020); nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta. delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della **domanda**, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Sovraindebitamer

scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Disciplina assente

1-quater. Quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il

(art. 75, comma 3, d.lgs. 14/2019)

Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale. è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della domanda presentazione della concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta **anche** che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

(art. 75, comma 3, d.lgs. 14/2019)

Ouando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

	rimborso delle rate a scadere non lede i		
	diritti degli altri creditori.		
Disciplina assente		(art. 68, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 68, comma 4, d.lgs. 14/2019)
	1-quinquies. L'organismo di	L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto	L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto
	composizione della crisi, entro sette	conferimento dell'incarico da parte del	conferimento dell'incarico da parte del
	giorni dall'avvenuto conferimento	debitore, ne dà notizia all'agente della	debitore, ne dà notizia all'agente della
	dell'incarico da parte del debitore, ne	riscossione e agli uffici fiscali, anche	riscossione e agli uffici fiscali, anche
	dà notizia all'agente della riscossione e	degli enti locali, competenti sulla base	degli enti locali, competenti sulla base
	agli uffici fiscali, anche degli enti locali,	dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i	dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i
	competenti sulla base dell'ultimo	quali entro quindici giorni debbono	quali entro quindici giorni debbono
	domicilio fiscale dell'istante, i quali	comunicare il debito tributario accertato e	comunicare il debito tributario accertato e
	entro trenta giorni debbono	gli eventuali accertamenti pendenti.	gli eventuali accertamenti pendenti.
	<u>comunicare</u> il <u>debito</u> tributario		
	accertato e gli eventuali accertamenti		
	pendenti.		
2. Nei casi in cui i beni e i redditi del	2. Nei casi in cui i beni e i redditi del	Disciplina assente	Disciplina assente
debitore non siano sufficienti a garantire	debitore non siano sufficienti a garantire		
la fattibilità dell'accordo o del piano del	*		
consumatore, la proposta deve essere	consumatore, la proposta deve essere		
sottoscritta da uno o più terzi che	sottoscritta da uno o più terzi che		
consentono il conferimento, anche in	consentono il conferimento, anche in		
garanzia, di redditi o beni sufficienti per	garanzia, di redditi o beni sufficienti per		
assicurarne l'attuabilità.	assicurarne l'attuabilità.		
3. Nella proposta di accordo sono indicate	* *	Disciplina as <mark>sente</mark>	Disciplina assente
eventuali limitazioni all'accesso al	eventuali limitazioni all'accesso al		
mercato del credito al consumo,	mercato del credito al consumo,		
all'utilizzo degli strumenti di pagamento			
elettronico a credito e alla sottoscrizione	elettronico a credito e alla sottoscrizione		
di strumenti creditizi e finanziari.	di strumenti creditizi e finanziari.		
	3-bis. Con riferimento alla proposta di	Disciplina assente	Disciplina assente
accordo o di piano del consumatore	accordo o di piano del consumatore		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020); nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

presentata da parte di chi svolge attività presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e Impresa successive modificazioni, nonché gli successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo intermediari finanziari iscritti all'albo Sovraindebitamento previsto dall'articolo 106 del medesimo previsto dall'articolo 106 del medesimo Insolvenza testo unico di cui al decreto legislativo n. testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore. accordo o di piano del consumatore. 4. La proposta di accordo Disciplina assente Disciplina assente 4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali liquidazione dei beni o diritti sui quali





Legenda:

sussiste la causa di prelazione.	sussiste la causa di prelazione.		
Disciplina assente	Disciplina assente	(artt. 67, comma 6, e 76, comma 6, d.lgs.	(artt. 67, comma 6, e 76, comma 6, d.lgs.
		14/2019)	14/2019)
		Il procedimento si svolge dinanzi al	
		tribunale in composizione monocratica.	tribunale in composizione monocratica.
Art. 9	Art. 9	Impresa	
Deposito della proposta	Deposito della proposta	IIIIpresa	
		Sovraindebitamer	110
		(art. 68, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 68, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. La proposta di accordo è depositata	1. La proposta di accordo è depositata	La domanda deve essere presentata al	La domanda deve essere presentata al
presso il tribunale del luogo di residenza o	presso il tribunale del luogo di residenza o	giudice tramite un OCC costituito nel	giudice tramite un OCC costituito nel
sede principale del debitore. Il	sede principale del debitore. Il	circondario del tribunale competente ai	circondario del tribunale competente ai
consumatore deposita la proposta di piano	consumatore deposita la proposta di piano	sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel	sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel
presso il tribunale del luogo ove ha la	presso il tribunale del luogo ove ha la	circondario del tribunale competente	circondario del tribunale competente non
residenza. La proposta, contestualmente al	residenza. La proposta, contestualmente al	non vi è un OCC, i compiti e le funzioni	vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo
deposito presso il tribunale, e comunque	deposito presso il tribunale, e comunque	allo stesso attribuiti sono svolti da un	stesso attribuiti sono svolti da un
non oltre tre giorni, deve essere	non oltre tre giorni, deve essere	professionista o da una società tra	professionista o da una società tra
presentata, a cura dell'organismo di	presentata, a cura dell'organismo di	professionisti in possesso dei requisiti di	professionisti in possesso dei requisiti di
composizione della crisi, all'agente della	composizione della crisi, all'agente della	cui all'articolo 358 nominati dal	cui all'articolo 358 nominati dal
riscossione e agli uffici fiscali, anche	riscossione e agli uffici fiscali, anche	presidente del tribunale competente o	presidente del tribunale competente o da
presso gli enti locali, competenti sulla	presso gli enti locali, competenti sulla	da un giudice da lui delegato. Non è	un giudice da lui delegato e individuati,
base dell'ultimo domicilio fiscale del	base dell'ultimo domicilio fiscale del	necessaria l'assistenza d <mark>i un di</mark> fensore.	ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei
proponente e contenere la ricostruzione	proponente e contenere la ricostruzione		gestori della crisi di cui al decreto del
della sua posizione fiscale e l'indicazione	della sua posizione fiscale e l'indicazione		Ministro della giustizia 24 settembre
di eventuali contenziosi pendenti.	di eventuali contenziosi pendenti.		2014, n. 202 . Non è necessaria
		(7 0 11 11/0015)	l'assistenza di un difensore.
	0.77	(art. 67, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 67, comma 2, d.lgs. 14/2019)
2. Unitamente alla proposta devono essere	* *	La domanda è corredata dell'elenco:	La domanda è corredata dell'elenco:
depositati l'elenco di tutti i creditori, con	depositati l'elenco di tutti i creditori, con	a) di tutti i creditori, con l'indicazione	a) di tutti i creditori, con l'indicazione



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020. n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020. n. 319. suppl. ord. n. 43. ed entrata in vigore il giorno successivo). Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore blu sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020): nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

- 3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi. unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.
- 3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

delle somme dovute e delle cause di prelazione:

- b) della consistenza della e composizione del patrimonio:
- c) degli straordinaria atti di amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni:
- salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
- (art. 75, comma 1, d.lgs. 14/2019)
- Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria:
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione l'indicazione delle somme dovute;

- delle somme dovute e delle cause di prelazione:
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio:
- c) degli atti straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni:
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
 - (art. 75, comma 1, d.lgs. 14/2019)
 - Il debitore deve allegare alla domanda:
 - a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, e le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata:
 - b) una relazione aggiornata situazione economica, patrimoniale e finanziaria:
 - c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:	consumatore <u>deve essere</u> allegata una relazione dell'organismo di composizione	d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. (art. 68, comma 2, d.lgs. 14/2019) Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:	ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. (art. 68, comma 2, d.lgs. 14/2019) Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del	 b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e 	 b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed 	 b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed
consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza	sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della	attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della	attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della
di atti del debitore impugnati dai creditori;	procedura;	procedura. (art. 68, comma 3, d.lgs. 14/2019)	procedura. (art. 68, comma 3, d.lgs. 14/2019)
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione	e) <u>l'indicazione del fatto che, ai fini</u> della concessione del finanziamento, il	L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto	L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

depositata dal consumatore a corredo	soggetto finanziatore abbia o meno	finanziatore, ai fini della concessione	della concessione del finanziamento,
della proposta, nonché sulla probabile	tenuto conto del merito creditizio del	del finanziamento, abbia tenuto conto	abbia tenuto conto del merito creditizio
convenienza del piano rispetto	debitore valutato, con deduzione	del merito creditizio del debitore,	del debitore, valutato in relazione al suo
all'alternativa liquidatoria.	dell'importo necessario a mantenere un	valutato in relazione al suo reddito	reddito disponibile, dedotto l'importo
	dignitoso tenore di vita, in relazione al	disponibile, dedotto l'importo	necessario a mantenere un dignitoso
	suo reddito disponibile. A tal fine si	necessario a mantenere un dignitoso	tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea
	ritiene idonea una quantificazione non	tenore di vita . A tal fine si ritiene idonea	una quantificazione non inferiore
	inferiore all'ammontare dell'assegno	una quantificazione non inferiore	all'ammontare dell'assegno sociale
	sociale, moltiplicato per un parametro	all'ammontare dell'assegno sociale	moltiplicato per un parametro
	corrispondente al numero dei	moltiplicato per un parametro	corrispondente al numero dei componenti
	componenti del nucleo familiare della	corrispondente al numero dei componenti	il nucleo familiare della scala di
	scala di equivalenza dell'ISEE prevista	il nucleo familiare della scala di	equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
	dal regolamento di cui al decreto del	equivalenza dell'ISEE di cui al decreto	Presidente del Consiglio dei ministri del 5
	Presidente del Consiglio dei ministri 5	del Presidente del Consiglio dei ministri	dicembre 2013, n. 159.
	dicembre 2013, n. 159.	del 5 dicembre 2013, n. 159.	
Disciplina assente		(art. 76, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 76, comma 2, d.lgs. 14/2019)
	3-bis.1. Alla domanda di accordo di	Alla domanda deve essere allegata una	Alla domanda deve essere allegata una
	composizione della crisi deve essere	relazione particolareggiata dell'OCC, che	relazione particolareggiata dell'OCC, che
	allegata una relazione particolareggiata	comprende:	comprende:
	dell'organismo di composizione della		
D	crisi, che comprende:) 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111
Disciplina assente	a) l'indicazione delle cause	a) l'indicazione delle cause	a) l'indicazione delle cause
	dell'indebitamento e della diligenza	dell'indebitamento e della diligenza	
	impiegata dal debitore nell'assumere le	impiegata dal debitore nell'assumere le	impiegata dal debitore nell'assumere le
Distriction	obbligazioni;	obbligazioni;	obbligazioni;
Disciplina assente	b) l'esposizione delle ragioni	b) l'esposizione delle ragioni	b) l'esposizione delle ragioni
	dell'incapacità del debitore di	dell'incapacità del debitore di adempiere	dell'incapacità del debitore di adempiere
Disciplina assenta	adempiere le obbligazioni assunte;	le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza	le obbligazioni assunte;
Disciplina assente	c) l'indicazione dell'eventuale esistenza	1	c) l'indicazione della eventuale esistenza
	di atti del debitore impugnati dai	di atti del debitore impugnati dai creditori;	di atti del debitore impugnati dai creditori;
	<u>creditori;</u>		





Legenda:

Disciplina assente	d) la valutazione sulla completezza e	d) la valutazione sulla completezza e	d) la valutazione sulla completezza e
	sull'attendibilità della documentazione	attendibilità della documentazione	attendibilità della documentazione
	depositata a corredo della domanda,	depositata a corredo della domanda,	depositata a corredo della domanda,
	nonché sulla convenienza del piano	nonché sulla convenienza del piano	nonché sulla convenienza del piano
	rispetto all'alternativa liquidatoria;	rispetto all'alternativa liquidatoria;	rispetto all'alternativa liquidatoria;
Disciplina assente	e) l'indicazione presumibile dei costi	e) l'indicazione presumibile dei costi della	e) l'indicazione presumibile dei costi della
	della procedura;	procedura;	procedura;
Disciplina assente	f) la percentuale, le modalità e i tempi	f) la percentuale, le modalità e i tempi di	f) la percentuale, le modalità e i tempi di
	di soddisfacimento dei creditori;	soddisfacimento dei creditori;	soddisfacimento dei creditori;
Disciplina assente	g) l'indicazione dei criteri adottati nella	g) l'indicazione dei criteri adottati nella	g) l'indicazione dei criteri adottati nella
	formazione delle classi, ove previste	formazione delle classi, ove previste dalla	formazione delle classi, ove previste dalla
	dalla proposta.	proposta.	proposta.
Disciplina assente		(art. 76, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 76, comma 3, d.lgs. 14/2019)
	3-bis.2. L'organismo di composizione	L'OCC, nella sua relazione, deve indicare	L'OCC, nella sua relazione, deve indicare
	della crisi, nella sua relazione, deve	anche se il soggetto finanziatore, ai fini	anche se il soggetto finanziatore, ai fini
	indicare anche se il soggetto	della concessione del finanziamento,	della concessione del finanziamento,
	finanziatore, ai fini della concessione	abbia tenuto conto del merito creditizio	abbia tenuto conto del merito creditizio
	del finanziamento, abbia tenuto conto	del debitore.	del debitore.
	del merito creditizio del debitore. Nel	Disciplina assente	Disciplina assente
	caso di proposta formulata da un		
	consumatore, si applica quanto previsto		
	alla lettera e) del comma 3-bis.		
Disciplina assente		(art. 76, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 76, comma 4, d.lgs. 14/2019)
	3-bis.3. L'organismo di composizione	L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto	L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto
	della crisi, entro sette giorni	conferimento dell'incarico da parte del	conferimento dell'incarico da parte del
	dall'avvenuto conferimento	debitore, ne dà notizia all'agente della	debitore, ne dà notizia all'agente della
	dell'incarico da parte del debitore, ne	riscossione e agli uffici fiscali, anche	riscossione e agli uffici fiscali, anche
	dà notizia all'agente della riscossione e	degli enti locali, competenti sulla base	degli enti locali, competenti sulla base
	agli uffici fiscali, anche degli enti locali,	dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i	dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i
	competenti sulla base dell'ultimo	quali entro quindici giorni debbono	quali entro quindici giorni debbono
	domicilio fiscale dell'istante, i quali	comunicare il debito tributario accertato e	comunicare il debito tributario accertato e



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

	entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.	gli eventuali accertamenti pendenti.	gli eventuali accertamenti pendenti.
3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.	3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.	Disciplina assente	Disciplina assente
3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	(art. 68, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura , a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. (art. 76, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione , a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	(art. 68, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. (art. 76, comma 5, d.lgs. 14/2019) Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
§ 2	§ 2		
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

Art. 10	Art. 10		
Procedimento	Procedimento		
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.	fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.	(art. 78, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.	(art. 78, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
g.o.m.	Second Second	(art. 78, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 78, comma 2, d.lgs. 14/2019)
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:	Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:	Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità	•	a) dispone la pubblicaz <mark>ione d</mark> el decreto	a) dispone la pubblicazione del decreto
della proposta e del decreto, oltre, nel	della proposta e del decreto, oltre, nel	mediante inserimento in apposita area	mediante inserimento in apposita area del
caso in cui il proponente svolga attività		del sito web del tribunale o del	sito web del tribunale o del Ministero
d'impresa, la pubblicazione degli stessi	d'impresa, la pubblicazione degli stessi	Ministero della giustizia e nel registro	della giustizia e nel registro delle imprese
nel registro delle imprese;	nel registro delle imprese;	delle imprese se il debitore svolge	se il debitore svolge attività d'impresa;
		attività d'impresa;	
b) ordina, ove il piano preveda la cessione	b) ordina, ove il piano preveda la cessione	b) ordina, ove il piano preveda la cessione	b) ordina, ove il piano preveda la cessione



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

o l'affidamento a terzi di beni immobili o	o l'affidamento a terzi di beni immobili o	o l'affidamento a terzi di beni immobili o	o l'affidamento a terzi di beni immobili o
di beni mobili registrati, la trascrizione del	di beni mobili registrati, la trascrizione del	beni mobili registrati, la trascrizione del	beni mobili registrati, la trascrizione del
decreto, a cura dell'organismo di	decreto, a cura dell'organismo di	decreto presso gli uffici competenti;	decreto presso gli uffici competenti;
composizione della crisi, presso gli uffici	composizione della crisi, presso gli uffici		
competenti;	competenti;		
c) dispone che, sino al momento in cui il	c) dispone che, sino al momento in cui il	d) su istanza del debitore, dispone che,	d) su istanza del debitore, dispone che,
provvedimento di omologazione diventa	provvedimento di omologazione diventa	sino al momento in cui il provvedimento	sino al momento in cui il provvedimento
definitivo, non possono, sotto pena di	definitivo, non possono, sotto pena di	di omologazione diventa definitivo, non	di omologazione diventa definitivo, non
nullità, essere iniziate o proseguite azioni	nullità, essere iniziate o proseguite azioni	possono, sotto pena di nullità, essere	possono, sotto pena di nullità, essere
esecutive individuali né disposti sequestri	esecutive individuali né disposti sequestri	iniziate o proseguite azioni esecutive	iniziate o proseguite azioni esecutive
conservativi né acquistati diritti di	conservativi né acquistati diritti di	individuali né disposti sequestri	individuali né disposti sequestri
prelazione sul patrimonio del debitore che	prelazione sul patrimonio del debitore che	conservativi né acquistati diritti di	conservativi né acquistati diritti di
ha presentato la proposta di accordo, da	ha presentato la proposta di accordo, da	prelazione sul patrimonio del debitore da	prelazione sul patrimonio del debitore da
parte dei creditori aventi titolo o causa	parte dei creditori aventi titolo o causa	parte dei creditori aventi titolo o causa	parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore; la sospensione non opera nei	anteriore; la sospensione non opera nei	anteriore.	anteriore.
confronti dei titolari di crediti	confronti dei titolari di crediti	Disciplina assente	Disciplina assente
impignorabili.	impignorabili.		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 78, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 78, comma 3, d.lgs. 14/2019)
		L'OCC cura l'esecuzione del decreto.	L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
3. All'udienza il giudice, accertata la		Disciplina assente	Disciplina assente
presenza di iniziative o atti in frode ai	presenza di iniziative o atti in frode ai		
creditori, dispone la revoca del decreto di	creditori, dispone la revoca del decreto di		
cui al comma 1 e ordina la cancellazione	cui al comma 1 e ordina la cancellazione		
della trascrizione dello stesso, nonché la	della trascrizione dello stesso, nonché la		
cessazione di ogni altra forma di	cessazione di ogni altra forma di		
pubblicità disposta.	pubblicità disposta.		
		(art. 78, comma 5, d.lgs. 14/2019)	(art. 78, comma 5, d.lgs. 14/2019)
3-bis. A decorrere dalla data del	3-bis. A decorrere dalla data del		
provvedimento di cui al comma 2 e sino	provvedimento di cui al comma 2 e sino	.	
alla data di omologazione dell'accordo gli	alla data di omologazione dell'accordo gli	Gli atti eccedenti l'ordinaria	Gli atti eccedenti l'ordinaria
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione	atti eccedenti l'ordinaria amministrazione	amministrazione compiuti senza	amministrazione compiuti senza



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

compiuti senza l'autorizzazione del	compiuti senza l'autorizzazione del	l'autorizzazione del giudice sono	l'autorizzazione del giudice sono
giudice sono inefficaci rispetto ai creditori	giudice sono inefficaci rispetto ai creditori	inefficaci rispetto ai creditori anteriori al	inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
anteriori al momento in cui è stata	anteriori al momento in cui è stata	momento in cui è stata eseguita la	momento in cui è stata eseguita la
eseguita la pubblicità del decreto.	eseguita la pubblicità del decreto.	pubblicità del decreto.	pubblicità del decreto.
4. Durante il periodo previsto dal comma	4. Durante il periodo previsto dal comma	Disciplina assente	Disciplina assente
2, lettera c), le prescrizioni rimangono	2, lettera c), le prescrizioni rimangono		
sospese e le decadenze non si verificano.	sospese e le decadenze non si verificano.	Improce	
5. Il decreto di cui al comma 1 deve	5. Il decreto di cui al comma 1 deve	Disciplina assente	Disciplina assente
intendersi equiparato all'atto di	intendersi equiparato all'atto di	Sovraindebitamer	nto
pignoramento.	pignoramento.	Oovialingebitainei	ItO
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli		Disciplina assente	Disciplina assente
articoli 737 e seguenti del codice di	articoli 737 e seguenti del codice di		
procedura civile. Il reclamo si propone al			
tribunale e del collegio non può far parte			
il giudice che ha pronunciato il			
provvedimento.	provvedimento.		
Art. 11	Art. 11		
Raggiungimento dell'accordo	Raggiungimento dell'accordo		
Raggiungimento dell'accordo	Raggiungimento dell'accordo	(art. 78, comma 2, lett. c, d.lgs. 14/2019)	(art. 78, comma 2, lett. c, d.lgs. 14/2019)
1. I creditori fanno pervenire, anche per	1. I creditori fanno pervenire, anche per	2. Con il decreto di cui al comma 1, il	2. Con il decreto di cui al comma 1, il
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata	1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: []	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: []
Raggiungimento dell'accordo 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o	1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: []c) assegna ai creditori un termine non	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: []c) assegna ai creditori un termine non
Raggiungimento dell'accordo 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata,	1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata,	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: []c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,	1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio	1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come	1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata
Raggiungimento dell'accordo 1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci	1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: [] c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

10, comma 1.	10, comma 1.	(art. 78, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 78, comma 4, d.lgs. 14/2019)
10, comma 1.	10, comma 1.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		Nella comunicazione di cui al comma 2,	Nella comunicazione di cui al comma 2,
		lettera c), il creditore deve indicare un	lettera c), il creditore deve indicare un
		indirizzo di posta elettronica certificata	indirizzo di posta elettronica certificata a
		a cui ricevere tutte le comunicazioni. In	cui ricevere tutte le comunicazioni. In
		mancanza, i provvedimenti sono	mancanza, i provvedimenti sono
		comunicati mediante deposito in cancelleria.	comunicati mediante deposito in cancelleria.
		(art. 79, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 79, comma 3, d.lgs. 14/2019)
In mancanza, si ritiene che abbiano	In mancanza, si ritiene che abbiano	In mancanza di comunicazione all'OCC	In mancanza di comunicazione all'OCC
prestato consenso alla proposta nei	prestato consenso alla proposta nei	nel termine assegnato, si intende che i	nel termine assegnato, si intende che i
termini in cui è stata loro comunicata.	termini in cui è stata loro comunicata.	creditori abbiano prestato consenso alla	creditori abbiano prestato consenso alla
		proposta nei termini in cui è stata loro	proposta nei termini in cui è stata loro
		trasmessa.	trasmessa.
		(art. 79, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 79, comma 1, d.lgs. 14/2019)
2. Ai fini dell'omologazione di cui	2. Ai fini dell'omologazione di cui	Il concordato minore è approvato dai	Il concordato minore è approvato dai
all'articolo 12, è necessario che l'accordo	all'articolo 12, è necessario che l'accordo	creditori che rappresentano la	creditori che rappresentano la
sia raggiunto con i creditori rappresentanti	sia raggiunto con i creditori rappresentanti	maggioranza dei crediti ammessi al	maggioranza dei crediti ammessi al voto.
almeno il sessanta per cento dei crediti.	almeno il sessanta per cento dei crediti.	voto.	Quando un unico creditore è titolare di
			<u>crediti in misura superiore alla</u>
			maggioranza dei crediti ammessi al
			voto, il concordato minore è approvato
			se, oltre alla maggioranza di cui al
			periodo precedente, ha riportato la
			maggioranza per teste dei voti espressi
			dai creditori ammessi al voto. Quando
			sono previste diverse classi di creditori,
			il concordato minore è approvato se la
			maggioranza dei crediti ammessi al
			voto è raggiunta anche nel maggior
			numero di classi. I creditori muniti di



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020. n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020. n. 319. suppl. ord. n. 43. ed entrata in vigore il giorno successivo). Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore blu sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020): nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

(art. 79, comma 2, d.lgs. 14/2019)

Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della **domanda**.

(art. 79, comma 2, d.lgs. 14/2019)

Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. (art. 79, comma 5, d.lgs. 14/2019)

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei 3. L'accordo non pregiudica i diritti dei 11 concordato minore non pregiudica i

(art. 79, comma 5, d.lgs. 14/2019)

Il concordato minore non pregiudica i



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

creditori nei confronti dei coobbligati,	creditori nei confronti dei coobbligati,	diritti dei creditori nei confronti dei	diritti dei creditori nei confronti dei
fideiussori del debitore e obbligati in via	fideiussori del debitore e obbligati in via	coobbligati, fideiussori del debitore e	coobbligati, fideiussori del debitore e
di regresso.	di regresso.	obbligati in via di regresso, salvo che sia	obbligati in via di regresso, salvo che sia
		diversamente previsto.	diversamente previsto.
4. L'accordo non determina la novazione	4. L'accordo non determina la novazione	Disciplina assente	Disciplina assente
delle obbligazioni, salvo che sia	delle obbligazioni, salvo che sia		
diversamente stabilito.	diversamente stabilito.	Improce	
5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre	5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre	Disciplina assente	Disciplina assente
effetti se il debitore non esegue	effetti se il debitore non e <mark>segue</mark>	Sovraindebitamer	nto.
integralmente, entro novanta giorni dalle	integralmente, entro novanta giorni dalle		110
scadenze previste, i pagamenti dovuti	scadenze previste, i pagamenti dovuti	Insolvenza	
secondo il piano alle amministrazioni		111001101124	
pubbliche e agli enti gestori di forme di	pubbliche e agli enti gestori di forme di		
previdenza e assistenza obbligatorie.	1		
L'accordo è altresì revocato se risultano			
compiuti durante la procedura atti diretti a	compiuti durante la procedura atti diretti a		
frodare le ragioni dei creditori. Il giudice	frodare le ragioni dei creditori. Il giudice		
provvede d'ufficio con decreto	provvede d'ufficio con decreto		
reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del	reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del		
codice di procedura civile, innanzi al	codice di procedura civile, innanzi al		
tribunale e del collegio non può far parte	tribunale e del collegio non può far parte		
il giudice che lo ha pronunciato.	il giudice che lo ha pronunciato.		
Art. 12	Art. 12		
Omologazione dell'accordo	Omologazione dell'accordo		
	1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di	Disciplina assente	Disciplina assente
composizione della crisi trasmette a tutti i			
creditori una relazione sui consensi	creditori una relazione sui consensi		
espressi e sul raggiungimento della	espressi e sul raggiungimento della		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020); nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Impresa Sovraindebitamento

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.

Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua

(art. 80, comma 2, d.lgs. 14/2019)

trascrizione.

(art. 80, comma 1, d.lgs. 14/2019)

Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere

Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere (art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019) Quando uno dei **creditori o** qualunque altro interessato contesta la convenienza **della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il** (art. 80, comma 1, d.lgs. 14/2019)

Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

(art. 80, comma 2, d.lgs. 14/2019)

Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

(art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019) Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che		soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. []	dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. []
ha pronunciato il provvedimento.	ha pronunciato il provvedimento.	Sovraindebitamer	ILO
3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui	3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui	Disciplina assente	Disciplina assente
è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con	è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con		
causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto	procedere esecutivamente sui beni oggetto		
del piano.	del piano.	D	D
3-bis. L'omologazione deve intervenire	3-bis. L'omologazione deve intervenire	Disciplina assente	Disciplina assente
nel termine di sei mesi dalla presentazione	nel termine di sei mesi dalla presentazione		
della proposta.	della proposta.	(2) (2) (4) (4) (4) (4)	((0 0 11 14/0010)
Disciplina assente		(art. 69, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 69, comma 2, d.lgs. 14/2019)
	3-ter. Il creditore che ha colpevolmente	Il creditore che ha colpevolmente	Il creditore che ha colpevolmente
	determinato la situazione di	determinato la situazione di indebitamento	determinato la situazione di indebitamento
	indebitamento o il suo aggravamento	o il suo aggravamento o che ha violato i	o il suo aggravamento o che ha violato i
	ovvero, nel caso di accordo proposto	principi di cui all'articolo 124-bis del	principi di cui all'articolo 124-bis del
	dal consumatore, che ha violato i	decreto legislativo 1° settembre 1993, n.	decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
	principi di cui all'articolo 124-bis del	385, non può presentare opposizione o	385, non può presentare opposizione o
	testo unico di cui al decreto legislativo	reclamo in sede di omologa, anche se	reclamo in sede di omologa <u>per</u>
	1° settembre 1993, n. 385, non può	dissenziente, né far valere cause di	contestare la convenienza della
	presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente,	inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.	<u>proposta</u> .



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

	né far valere cause di inammissibilità		
	che non derivino da comportamenti	(art. 80, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 80, comma 4, d.lgs. 14/2019)
	dolosi del debitore.	Il creditore che ha colpevolmente	Il creditore, anche dissenziente, che ha
	dolosi dei debitore.	determinato la situazione di indebitamento	colpevolmente determinato la situazione
		o il suo aggravamento, non può	di indebitamento o il suo aggravamento,
		presentare opposizione o reclamo in sede	non può presentare opposizione •
		di omologa, anche se dissenziente, né far	reclamo in sede di omologa per
		valere cause di inammissibilità che non	contestare la convenienza della
		derivino da comportamenti dolosi del	proposta.
		debitore.	110
Disciplina assente		(art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 80, comma 3, d.lgs. 14/2019)
1	3-quater. Il tribunale omologa l'accordo	[] Il giudice omologa altresì il	[] Il giudice omologa altresì il
	di composizione della crisi anche in	concordato minore anche in mancanza di	concordato minore anche in mancanza di
	mancanza di adesione da parte	adesione da parte dell'amministrazione	adesione da parte dell'amministrazione
	dell'amministrazione finanziaria	finanziaria quando l'adesione è decisiva ai	finanziaria o degli enti gestori di forme
	quando l'adesione è decisiva ai fini del	fini del raggiungimento della percentuale	di previdenza o assistenza obbligatorie
	raggiungimento delle percentuali di cui	di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla	quando l'adesione è determinante ai fini
	all'articolo 11, comma 2, e quando,	base delle risultanze, sul punto, della	del raggiungimento della percentuale di
	anche sulla base delle risultanze della	specifica relazione dell'OCC, la proposta	cui all'art. 79, comma 1 ₅ e, anche sulla
	relazione dell'organismo di	di soddisfacimento dell' amministrazione è	base delle risultanze, sul punto, della
	composizione della crisi, la proposta di	conveniente rispetto all'alternativa	specifica relazione dell'OCC, la proposta
	soddisfacimento della predetta	liquidatoria.	di soddisfacimento dell'amministrazione
	amministrazione è conveniente rispetto		o degli enti gestori di forme di
	all'alternativa liquidatoria.		previdenza o assistenza obbligatorie è
			conveniente rispetto all'alternativa
		5	liquidatoria.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono		Disciplina assente	Disciplina assente
meno in caso di risoluzione dell'accordo o	meno in caso di risoluzione dell'accordo o		
di mancato pagamento dei crediti	di mancato pagamento dei crediti		
impignorabili, nonché dei crediti di cui	impignorabili, nonché dei crediti di cui		
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.	all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

L'accertamento del mancato pagamento di	L'accertamento del mancato pagamento di		
tali crediti è chiesto al tribunale con	tali crediti è chiesto al tribunale con		
ricorso da decidere in camera di consiglio,	ricorso da decidere in camera di consiglio,		
ai sensi degli articoli 737 e seguenti del	ai sensi degli articoli 737 e seguenti del		
codice di procedura civile. Il reclamo,	codice di procedura civile. Il reclamo,		
anche avverso il provvedimento di	anche avverso il provvedimento di		
diniego, si propone al tribunale e del	diniego, si propone al tribunale e del	Improco	
collegio non può far parte il giudice che	collegio non può far parte il giudic <mark>e che</mark>	Impresa	
ha pronunciato il provvedimento.	ha pronunciato il provvedimento.	Sovraindehitamer	ato.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a		Disciplina assente	Disciplina assente
carico del debitore risolve l'accordo. Gli	carico del debitore risolve l'accordo. Gli	Insolvenza	
atti, i pagamenti e le garanzie posti in	atti, i pagamenti e le garanzie posti in	111001101120	
essere in esecuzione dell'accordo	essere in esecuzione dell'accordo		
omologato non sono soggetti all'azione	omologato non sono soggetti all'azione		
revocatoria di cui all'articolo 67 del regio	revocatoria di cui all'articolo 67 del regio		
decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito	decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito		
della sentenza che dichiara il fallimento, i	della sentenza che dichiara il fallimento, i		
crediti derivanti da finanziamenti	crediti derivanti da finanziamenti		
effettuati in esecuzione o in funzione	effettuati in esecuzione o in funzione		
dell'accordo omologato sono prededucibili	dell'accordo omologato sono prededucibili		
a norma dell'articolo 111 del regio decreto			
16 marzo 1942, n. 267.	16 marzo 1942, n. 267.		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 80, comma 5, d.lgs. 14/2019)	(art. 80, comma 5, d.lgs. 14/2019)
		Il giudice, se rigetta <mark>la dom</mark> anda di	Il giudice, se rigetta la domanda di
		omologa, dichiara con decreto motivato	omologa, dichiara con decreto motivato
		l'inefficacia delle misure protettive	l'inefficacia delle misure protettive
		accordate e, su istanza del debitore,	accordate e, su istanza del debitore,
		dichiara aperta la procedura di	dichiara aperta la procedura di
		liquidazione controllata ai sensi degli	liquidazione controllata ai sensi degli
		articoli 268 e seguenti.	articoli 268 e seguenti.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 80, comma 6, d.lgs. 14/2019)	(art. 80, comma 6, d.lgs. 14/2019)





Legenda:

		In caso di frode, l'istanza di cui al	In caso di frode, l'istanza di cui al comma
		comma 5 può essere proposta anche da	5 può essere proposta anche da un
		un creditore o dal pubblico ministero.	creditore o dal pubblico ministero.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 80, comma 7, d.lgs. 14/2019)	(art. 80, comma 7, d.lgs. 14/2019)
		Il decreto è reclamabile ai sensi	Il decreto è reclamabile ai sensi
		dell'articolo 50.	dell'articolo 50.
		Improce	
§ 3	§ 3	Impresa	
PIANO DEL CONSUMATORE	PIANO DEL CONSUMATORE	Sovraindehitamer	nto.
		Oovianiacbitanici	110
Art. 12-bis	Art. 12-bis	Insolvenza	
Procedimento di omologazione del	Procedimento di omologazione del		
piano del consumatore	piano del consumatore		
		(art. 70, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 70, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i	1. Il giudice, se la proposta soddisfa i	Il giudice, se la proposta e il piano sono	Il giudice, se la proposta e il piano sono
requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e	requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e	ammissibili, dispone con decreto che	ammissibili, dispone con decreto che
verificata l'assenza di atti in frode ai		siano pubblicati in apposita area del	siano pubblicati in apposita area del sito
creditori, fissa immediatamente con	creditori, fissa immediatamente con	sito web del tribunale o del Ministero	web del tribunale o del Ministero della
decreto l'udienza, disponendo, a cura		della giustizia e che ne sia data	giustizia e che ne sia data comunicazione
dell'organismo di composizione della		comunicazione entro trenta giorni, a	entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti
crisi, la comunicazione, almeno trenta	1 '	cura dell'OCC, a tutti i creditori.	i creditori.
giorni prima, a tutti i creditori della	giorni prima, a tutti i creditori della		
proposta e del decreto. Tra il giorno del			
deposito della documentazione di cui	_		
all'articolo 9 e l'udienza non devono	all'articolo 9 e l'udienza non devono		
decorrere più di sessanta giorni.	decorrere più di sessanta giorni.		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 70, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 70, comma 2, d.lgs. 14/2019)
		Ricevuta la comunicazione di cui al	
		comma 1, il creditore deve comunicare	comma 1, il creditore deve comunicare





Legenda:

		all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.	certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 70, comma 3, d.lgs. 14/2019) Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.	(art. 70, comma 3, d.lgs. 14/2019) Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.	2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.	(art. 70, comma 4, d.lgs. 14/2019) Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla	(art. 70, comma 4, d.lgs. 14/2019) Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 70, comma 5, d.lgs. 14/2019)	il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. (art. 70, comma 5, d.lgs. 14/2019)
1	1	Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo	Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

		che l'istanza di revoca non sia	l'istanza di revoca non sia palesemente
		palesemente inammissibile o	inammissibile o manifestamente
		manifestamente infondata, sente le	infondata, sente le parti, anche mediante
		parti, anche mediante scambio di	scambio di memorie scritte e provvede
		memorie scritte e provvede con decreto.	con decreto.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 70, comma 6, d.lgs. 14/2019)	(art. 70, comma 6, d.lgs. 14/2019)
		Entro i dieci giorni successivi alla	Entro i dieci giorni successivi alla
		scadenza del termine di cui al comma 3,	scadenza del termine di cui al comma 3,
		l'OCC, sentito il debitore, riferisce al	l'OCC, sentito il debitore, riferisce al
		giudice e propone le modifiche al piano	giudice e propone le modifiche al piano
		che ritiene necessarie.	che ritiene necessarie.
		(art. 70, comma 7, d.lgs. 14/2019)	(art. 70, comma 7, d.lgs. 14/2019)
3. Verificata la fattibilità del piano e	3. <u>Verificate l'ammissibilità e</u> la	Il giudice, verificata l'ammissibilità	Il giudice, verificata l'ammissibilità
l'idoneità dello stesso ad assicurare il	fattibilità del piano <u>nonché</u> l'idoneità	giuridica e la fattibilità economica del	giuridica e la fattibilità economica del
pagamento dei crediti impignorabili,	dello stesso ad assicurare il pagamento dei	piano, risolta ogni contestazione,	piano, risolta ogni contestazione, omologa
nonché dei crediti di cui all'articolo 7,	crediti impignorabili e risolta ogni altra	omologa il piano con sentenza e ne	il piano con sentenza e ne dispone, ove
comma 1, terzo periodo, e risolta ogni	contestazione anche in ordine all'effettivo	dispone, ove necessario, la trascrizione	necessario, la trascrizione a cura
altra contestazione anche in ordine	ammontare dei crediti, il giudice omologa	a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza	dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara
all'effettivo ammontare dei crediti, il	il piano, disponendo per il relativo	dichiara chiusa la procedura.	chiusa la procedura.
giudice , quando esclude che il	provvedimento una forma idonea di	(art. 70, comma 8, d.lgs. 14/2019)	(art. 70, comma 8, d.lgs. 14/2019)
consumatore ha assunto obbligazioni	pubblicità.	La sentenza di omologa è comunicata ai	La sentenza di omologa è comunicata ai
senza la ragionevole prospettiva di poterle		creditori ed è pubblicata entro	creditori ed è pubblicata entro quarantotto
adempiere ovvero che ha colposamente		quarantotto ore a norma del comma 1.	ore a norma del comma 1. La sentenza è
determinato il sovraindebitamento, anche		La sentenza è impug <mark>nabile</mark> ai sensi	impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
per mezzo di un ricorso al credito non		dell'articolo 51.	
proporzionato alle proprie capacità			
patrimoniali, omologa il piano,			
disponendo per il relativo provvedimento			
una forma idonea di pubblicità. Quando il		(art. 70, comma 10, d.lgs. 14/2019)	(art. 70, comma 10, d.lgs. 14/2019)
piano prevede la cessione o l'affidamento	Quando il piano prevede la cessione o	In caso di diniego dell'omologazione, il	In caso di diniego dell'omologazione, il
a terzi di beni immobili o di beni mobili	l'affidamento a terzi di beni immobili o di	giudice provvede con decreto motivato	giudice provvede con decreto motivato e



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.	beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.	e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.	dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 70, comma 11, d.lgs. 14/2019) Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero. (art. 70, comma 12, d.lgs. 14/2019) Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.	(art. 70, comma 11, d.lgs. 14/2019) Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero. (art. 70, comma 12, d.lgs. 14/2019) Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.
Disciplina assente	3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.	(art. 69, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.	(art. 69, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene	4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene	(art. 70, comma 9, d.lgs. 14/2019) Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza	(art. 70, comma 9, d.lgs. 14/2019) Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

_	che il credito possa essere soddisfatto	della proposta, il giudice omologa il	
dall'esecuzione del piano in misura non	*	piano se ritiene che comunque il credito	ritiene che comunque il credito
inferiore all'alternativa liquidatoria	_	dell'opponente possa essere soddisfatto	dell'opponente possa essere soddisfatto
disciplinata dalla sezione seconda del	disciplinata dalla sezione seconda del	dall'esecuzione del piano in misura non	dall'esecuzione del piano in misura non
presente capo.	presente capo.	inferiore all'alternativa liquidatoria.	inferiore all'alternativa liquidatoria.
5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo	5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo	Disciplina assente	Disciplina assente
e quarto periodo.	e quarto periodo, e comma 3-bis.	Impresso	
6. L'omologazione deve intervenire nel	6. L'omologazione deve intervenire nel	Disciplina assente	Disciplina assente
termine di sei mesi dalla presentazione	termine di sei mesi dalla presentazione	Sovraindebitamer	nto.
della proposta.	della proposta.	OUVIAITIGEDITAITIE	ItO
7. Il decreto di cui al comma 3 deve	7. Il decreto di cui al comma 3 deve	Disciplina assente	Disciplina assente
intendersi equiparato all'atto di	intendersi equiparato all'atto di	111001101120	
pignoramento.	pignoramento.		
Art. 12-ter	Art. 12-ter		
Effetti dell'omologazione del piano del	Effetti dell'omologazione del piano del		
Effetti dell'omologazione del piano del consumatore	Effetti dell'omologazione del piano del consumatore		
consumatore	consumatore		
consumatore 1. Dalla data dell'omologazione del piano	consumatore 1. Dalla data dell'omologazione del piano	Disciplina assente	Disciplina assente
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non	consumatore 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non	Disciplina assente	Disciplina assente
consumatore 1. Dalla data dell'omologazione del piano	consumatore 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni	Disciplina assente	Disciplina assente
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei	1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei	Disciplina assente	Disciplina assente
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere	1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere	Disciplina assente	Disciplina assente
consumatore 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei	1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere	Disciplina assente	Disciplina assente
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere	1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere	Disciplina assente	Disciplina assente
consumatore 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato	1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato	Disciplina assente	Disciplina assente
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.	1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.		
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. 2. Il piano omologato è obbligatorio per	1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. 2. Il piano omologato è obbligatorio per	Disciplina assente Disciplina assente	Disciplina assente Disciplina assente
1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.	1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. 2. Il piano omologato è obbligatorio per		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori	all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori		
con causa o titolo posteriore non possono	con causa o titolo posteriore non possono		
procedere esecutivamente sui beni oggetto	procedere esecutivamente sui beni oggetto		
del piano.	del piano.		
3. L'omologazione del piano non	3. L'omologazione del piano non	Disciplina assente	Disciplina assente
pregiudica i diritti dei creditori nei	pregiudica i diritti dei creditori nei		
confronti dei coobbligati, fideiussori del	confronti dei coobbligati, fideiussori del	Improce	
debitore e obbligati in via di regresso.	debitore e obbligati in via di regresso.	Impresa	
4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono	4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono	Disciplina assente	Disciplina assente
meno in caso di mancato pagamento dei	meno in caso di mancato pagamento dei		ILO
titolari di crediti impignorabili, nonché dei		Insolvenza	
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo	crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo	111001101120	
periodo. L'accertamento del mancato	periodo. L'accertamento del mancato		
pagamento di tali crediti è chiesto al	pagamento di tali crediti è chiesto al		
tribunale e si applica l'articolo 12, comma	tribunale e si applica l'articolo 12, comma		
4.	4.		
§ 4	§ 4		
ESECUZIONE E CESSAZIONE	ESECUZIONE E CESSAZIONE		
DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO	DEGLI EFFETTI DELL'ACCORDO		
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E	DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E		
DEL PIANO DEL CONSUMATORE	DEL PIANO DEL CONSUMATORE		
Art. 13	Art. 13		
Esecuzione dell'accordo o del piano del	Esecuzione dell'accordo o del piano del		
consumatore	consumatore		
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono	1. Se per la soddisfazione dei crediti sono	Disciplina assente	Disciplina assente
utilizzati beni sottoposti a pignoramento	utilizzati beni sottoposti a pignoramento		
ovvero se previsto dall'accordo o dal	ovvero se previsto dall'accordo o dal		





Legenda:

piano del consumatore, il giudice, su			
proposta dell'organismo di composizione			
della crisi, nomina un liquidatore che	della crisi, nomina un liquidatore che		
dispone in via esclusiva degli stessi e	dispone in via esclusiva degli stessi e		
delle somme incassate. Si applica	1.1		
l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo	l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo		
1942, n. 267.	1942, n. 267.	Improco	
		(art. 71, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 71, comma 1, d.lgs. 14/2019)
	2. L'organismo di composizione della crisi	L'OCC vigila sull'esatto adempimento	Il debitore è tenuto a compiere ogni
risolve le eventuali difficoltà insorte		del piano, risolve le eventuali difficoltà	atto necessario a dare esecuzione al
nell'esecuzione dell'accordo e vigila		e le sottopone al giudice, se necessario.	piano omologato. L'OCC vigila
sull'esatto adempimento dello stesso,	•	Il debitore è tenuto a compiere ogni	sull'esatto adempimento del piano, risolve
comunicando ai creditori ogni eventuale	comunicando ai creditori ogni eventuale	atto necessario a dare esecuzione al	le eventuali difficoltà e le sottopone al
irregolarità. Sulle contestazioni che hanno	irregolarità. Sulle contestazioni che hanno	piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC	giudice, se necessario. Alle vendite e alle
ad oggetto la violazione di diritti	ad oggetto la violazione di diritti	riferisce al giudice per iscritto sullo	cessioni, se previste dal piano, provvede
soggettivi e sulla sostituzione del	soggettivi e sulla sostituzione del	stato dell'esecuzione.	<u>il debitore tramite procedure</u>
liquidatore per giustificati motivi decide il	liquidatore per giustificati motivi decide il		competitive, anche avvalendosi di
giudice investito della procedura.	giudice investito della procedura.		soggetti specializzati, sotto il controllo e
			con la collaborazione dell'OCC, sulla
			base di stime condivise con il predetto
			organismo, assicurando, con adeguate
			forme di pubblicità, la massima
			informazione e partecipazione degli
			interessati. Ogni sei mesi, l'OCC
			riferisce al giudice per iscritto sullo stato
			dell'esecuzione.
		(, 01	(, 01
		(art. 81, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 81, comma 1, d.lgs. 14/2019)
		L'OCC vigila sull'esatto adempimento	Il debitore è tenuto a compiere ogni
		del concordato minore, risolve le	atto necessario a dare esecuzione al
		eventuali difficoltà e, se necessario, le	piano omologato. L'OCC vigila



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore **blu** sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020); nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore **rosso** sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

sottopone al giudice. Il debitore è sull'esatto adempimento del concordato tenuto a compiere ogni atto necessario a minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle dare esecuzione al piano omologato. vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive. avvalendosi di soggetti specializzati, Impresa Sovraindebitame sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, Insolvenza da parte di operatori esperti. assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione. Disciplina assente (art. 71, comma 2, d.lgs. 14/2019) 3. Il giudice, sentito il liquidatore e Il giudice, sentito l'OCC e verificata la 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto verificata 1a conformità dell'atto conformità dell'atto dispositivo al dispositivo all'accordo o al piano del dispositivo all'accordo o al piano del piano, autorizza lo svincolo delle consumatore, anche con riferimento alla consumatore, anche con riferimento alla somme e ordina la cancellazione delle possibilità di pagamento dei crediti possibilità di pagamento dei crediti iscrizioni relative ai diritti impignorabili e dei crediti di cui impignorabili, autorizza lo svincolo delle prelazione, della trascrizione all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, somme e ordina la cancellazione della pignoramenti, dei sequestri conservativi trascrizione del pignoramento, delle nonché di ogni altro vincolo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione iscrizioni relative ai diritti di prelazione, compresa la trascrizione della sentenza del pignoramento, delle iscrizioni relative nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa effettuata ai sensi dell'articolo 70. ai diritti di prelazione, nonché di ogni la trascrizione del decreto di cui agli comma 7. altro vincolo, ivi compresa la trascrizione articoli 10. comma 1 e 12-bis. comma 3. e la cessazione di ogni altra forma di del decreto di cui agli articoli 10, comma (art. 81, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il giudice, sentito l'OCC e verificata la 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di pubblicità. In ogni caso il giudice può,



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.	con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.		conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi
		Impresa Sovraindebitamer Insolvenza	nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.	beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.	Disciplina assente	(art. 71, comma 3, d.lgs. 14/2019) I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1. (art. 81, comma 3, d.lgs. 14/2019) I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).
4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla	4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, sono soddisfatti con preferenza rispetto	Disciplina assente	Disciplina assente



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

liquidazione dei beni oggetto di pegno ed	-		
ipoteca per la parte destinata ai creditori	ricavato dalla liquidazione dei beni		
garantiti.	oggetto di pegno ed ipoteca per la parte		
	destinata ai creditori garantiti.		
		(art. 72, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 72, comma 2, d.lgs. 14/2019)
	4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o	Il giudice provvede allo stesso modo in	Il giudice provvede allo stesso modo in
del piano del consumatore diviene	*	caso di inadempimento degli obblighi	caso di inadempimento degli obblighi
impossibile per ragioni non imputabili al		previsti nel piano o qualora questo sia	previsti nel piano o qualora questo sia
debitore, quest'ultimo, con l'ausilio	debitore, quest'ultimo, con l'a <mark>usilio</mark>	divenuto inattuabile e non sia possibile	divenuto inattuabile e non sia possibile
dell'organismo di composizione della		modificarlo.	modificarlo.
crisi, può modificare la proposta e si		Insolvenza	
applicano le disposizioni di cui ai	* *	(art. 81, comma 5, d.lgs. 14/2019)	(art. 81, comma 5, d.lgs. 14/2019)
paragrafi 2 e 3 della presente sezione.	paragrafi 2 e 3 della presente sezione.	Il giudice provvede allo stesso modo in	Il giudice provvede allo stesso modo in
		caso di mancata esecuzione integrale	<u>easo di mancata esecuzione integrale</u>
		del piano o qualora il piano sia	<u>del piano o qualora il piano sia</u>
		divenuto inattuabile e non sia possibile	divenuto inattuabile e non sia possibile
D. 11	F:	modificarlo.	modificarlo.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 71, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 71, comma <u>4</u> , d.lgs. 14/2019)
		Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito	Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il
		il debitore, presenta al giudice il	debitore, presenta al giudice <u>una</u>
		rendiconto. Il giudice, se approva il	relazione finale. Il giudice, se il piano è
		rendiconto, procede alla liquidazione	stato integralmente e correttamente
		del compenso, tenuto conto di quanto	eseguito, procede alla liquidazione del
		eventualmente conve <mark>nuto</mark> con il	compenso <u>all'OCC</u> , tenuto conto di
		debitore, e ne autorizza <mark>il paga</mark> mento.	quanto eventualmente <u>convenuto</u>
			dall'organismo con il debitore, e ne
			autorizza il pagamento.
		(art. 81, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 81, comma 4, d.lgs. 14/2019)
		Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito	<u> </u>
		il debitore, presenta al giudice il	
		n debitore, presenta ai giudice ii	debitore, presenta ai giudice dila





Legenda:

		voloniono Cuolo II sindios se il minus
	rendiconto. Il giudice, se approva il	
	rendiconto, procede alla liquidazione	stato integralmente e correttamente
	del compenso, tenuto conto di quanto	eseguito, procede alla liquidazione del
	eventualmente pattuito con il debitore,	
	e ne autorizza il pagamento.	quanto eventualmente convenuto
		dall'organismo con il debitore, e ne
	(autorizza il pagamento.
Disciplina assente Disciplina assente	(art. 71, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 71, comma <u>5</u> , d.lgs. 14/2019)
	Se non approva il rendiconto, il giudice	Quando il piano non è stato
	indica gli atti necessari per l'esecuzione	
	del piano ed un termine per il loro	
	compimento. Se le prescrizioni non	
	sono adempiute nel termine, anche	loro compimento. Se le prescrizioni non
	prorogato, il giudice revoca	sono adempiute nel termine, anche
	l'omologazione, osservate, in quanto	
	compatibili, le disposizioni di cui	l'omologazione, osservate, in quanto
	all'articolo 72.	compatibili, le disposizioni di cui
		all'articolo 72.
	(art. 81, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 81, comma <u>5</u> , d.lgs. 14/2019)
	Se non approva il rendiconto, il giudice	Quando il piano non è stato
	indica gli atti necessari per l'esecuzione	
	del concordato ed un te <mark>rmine</mark> per il loro	
	compimento. Se le prescrizioni non	l'esecuzione del <u>piano</u> ed un termine per
	sono adempiute nel termine, anche	il loro compimento. Se le prescrizioni non
	prorogato, il giudice dichiara risolto il	sono adempiute nel termine, anche
	concordato minore, osservate, in	prorogato <u>su istanza formulata dal</u>
	quanto compatibili, le disposizioni di	debitore tramite l'OCC, il giudice
	cui all'articolo 82.	revoca l'omologazione, osservate, in
		quanto compatibili, le disposizioni di cui
		all'articolo 82.





Legenda:

Disciplina assente	Disciplina assente	(artt. 71, comma 4, e 81, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(artt. 71, comma <u>6</u> , e 81, comma <u>6</u> , d.lgs. 14/2019)
		Nella liquidazione del compenso il	Nella liquidazione del compenso il
		giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il	giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il
		rendiconto, può escludere il diritto al	rendiconto, può escludere il diritto al
		compenso.	compenso.
		impresa	
Art. 14	Art. 14	Souraindohitamor	nto.
Impugnazione e risoluzione	Impugnazione e risoluzione	Sovialituebitaitiei	ILO
dell'accordo	dell'accordo	Insolvenza	
		111001101120	
		(art. 82, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 82, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. L'accordo può essere annullato dal	1. L'accordo può essere annullato dal	Il giudice revoca l'omologazione	Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio
tribunale su istanza di ogni creditore, in	tribunale su istanza di ogni creditore, in	d'ufficio o su istanza di un creditore,	o su istanza di un creditore, del pubblico
contraddittorio con il debitore, quando è	contraddittorio con il debitore, quando è	del pubblico ministero o di qualsiasi	ministero o di qualsiasi altro interessato,
stato dolosamente o con colpa grave	stato dolosamente o con colpa grave	altro interessato, in contraddittorio con il	in contraddittorio con il debitore, quando
aumentato o diminuito il passivo, ovvero	aumentato o diminuito il passivo, ovvero	debitore, quando è stato dolosamente o	è stato dolosamente o con colpa grave
sottratta o dissimulata una parte rilevante	sottratta o dissimulata una parte rilevante	con colpa grave aumentato o diminuito il	aumentato o diminuito il passivo, ovvero
dell'attivo ovvero dolosamente simulate	dell'attivo ovvero dolosamente simulate	passivo, ovvero quando è stata sottratta o	quando è stata sottratta o dissimulata una
attività inesistenti. Non è ammessa alcuna	attività inesistenti. Non è ammessa alcuna	dissimulata una parte rilevante dell'attivo	parte rilevante dell'attivo ovvero quando
altra azione di annullamento.	altra azione di annullamento.	ovvero quando sono state dolosamente	sono state dolosamente simulate attività
		simulate attività inesist <mark>enti o quando</mark>	inesistenti o quando risultano commessi
		risultano commessi alt <mark>ri atti</mark> diretti a	altri atti diretti a frodare le ragioni dei
		frodare le ragioni dei cr <mark>editori.</mark> []	creditori. []
		(art. 82, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 82, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve	1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve	[] La domanda di revoca non può	[] La domanda di revoca non può
proporsi nel termine di sei mesi dalla	proporsi nel termine di sei mesi dalla	essere proposta e l'iniziativa da parte	essere proposta e l'iniziativa da parte
scoperta e, in ogni caso, non oltre due	scoperta e, in ogni caso, non oltre due	del tribunale non può essere assunta	del tribunale non può essere assunta
anni dalla scadenza del termine fissato per	anni dalla scadenza del termine fissato per	decorsi sei mesi dall'approvazione del	decorsi sei mesi dall'approvazione del



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

l'ultimo adempimento previsto.	l'ultimo adempimento previsto.	rendiconto.	rendiconto.
		Disciplina assente	(art. 82, comma 2, d.lgs. 14/2019)
2. Se il proponente non adempie agli	2. Se il proponente non adempie agli		Il giudice provvede allo stesso modo in
obblighi derivanti dall'accordo, se le	obblighi derivanti dall'accordo, se le		caso di mancata esecuzione integrale
garanzie promesse non vengono costituite	garanzie promesse non vengono costituite		del piano, fermo quanto previsto
o se l'esecuzione dell'accordo diviene	o se l'esecuzione dell'accordo diviene		dall'articolo 81, comma 5, o qualora il
impossibile per ragioni non imputabili al	impossibile per ragioni non imputab <mark>ili al</mark>	Improco	piano sia divenuto inattuabile e non sia
debitore, ciascun creditore può chiedere al	debitore, ciascun creditore può chiedere al	IIIpiesa	possibile modificarlo.
tribunale la risoluzione dello stesso.	tribunale la risoluzione dello stesso.	Sovraindehitamer	nto.
		Disciplina assente	(art. 82, comma <u>3</u> , d.lgs. 14/2019)
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto,	3. Il ricorso per la risoluzione è proposto,	Insolvenza	La domanda di revoca non può essere
a pena di decadenza, entro sei mesi dalla	a pena di decadenza, entro sei mesi dalla		proposta e l'iniziativa da parte del
scoperta e, in ogni caso, entro un anno	scoperta e, in ogni caso, entro un anno		tribunale non può essere assunta
dalla scadenza del termine fissato per	dalla scadenza del termine fissato per		decorsi sei mesi dalla presentazione
l'ultimo adempimento previsto			<u>della relazione finale.</u>
dall'accordo.	dall'accordo.	(00 0 11 14/0040)	(00 (11 (140010)
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 82, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 82, comma 4, d.lgs. 14/2019)
		L'OCC è tenuto a segnalare al giudice	L'OCC è tenuto a segnalare al giudice
		ogni fatto rilevante ai fini della revoca	ogni fatto rilevante ai fini della revoca
71.1.11	51.1.11	dell'omologazione.	dell'omologazione.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 82, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 82, comma <u>5</u> , d.lgs. 14/2019)
		Prima di procedere alla revoca, il	Sulla richiesta di revoca, il giudice sente
		giudice sente le parti, anche mediante	le parti, anche mediante scambio di
		scambio di memorie sc <mark>ritte e</mark> provvede	memorie scritte e provvede alla revoca
		alla revoca con sentenza reclamabile ai	con sentenza reclamabile ai sensi
		sensi dell'articolo 50, o rigetta la	dell'articolo 51, o rigetta la richiesta con
		richiesta con decreto motivato.	decreto motivato.
4. L'annullamento e la risoluzione	4. L'annullamento e la risoluzione	(art. 82, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 82, comma <u>6</u> , d.lgs. 14/2019)
		La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in	La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in
dell'accordo non pregiudicano i diritti	dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.	buona fede.	buona fede.
acquistati dai terzi in buona fede.	acquistan dai terzi ili buona iede.	buona reue.	buona reue.



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il	5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il	Disciplina assente	Disciplina assente
provvedimento.	provvedimento.	Impress	
		Impresa	
Art. 14-bis	Art. 14-bis	 Sovraindebitamer 	nto.
Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore	Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore	Insolvenza	
1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.	1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.	Disciplina assente	Disciplina assente
2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:	2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:	(art. 72, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, []	(art. 72, comma 1, d.lgs. 14/2019) Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, []
a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;	a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;	(art. 72, comma 1, d.lgs. 14/2019) [] quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a	(art. 72, comma 1, d.lgs. 14/2019) [] quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

		frodare le ragioni dei creditori.	frodare le ragioni dei creditori.
		(art. 72, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 72, comma 2, d.lgs. 14/2019)
b) se il proponente non adempie agli	b) se il proponente non adempie agli	Il giudice provvede allo stesso modo in	Il giudice provvede allo stesso modo in
obblighi derivanti dal piano, se le garanzie	obblighi derivanti dal piano, se le garanzie	caso di inadempimento degli obblighi	caso di inadempimento degli obblighi
promesse non vengono costituite o se	promesse non vengono costituite o se	previsti nel piano o qualora questo sia	previsti nel piano o qualora questo sia
l'esecuzione del piano diviene impossibile	l'esecuzione del piano diviene impossibile	divenuto inattuabile e non sia possibile	divenuto inattuabile e non sia possibile
anche per ragioni non imputabili al	anche per ragioni non imputabili al	modificarlo.	modificarlo.
debitore.	debitore.	Impresa	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 72, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 72, comma 3, d.lgs. 14/2019)
		L'OCC è tenuto a segnalare al giudice	L'OCC è tenuto a segnalare al giudice
		ogni fatto rilevante ai fini della revoca	ogni fatto rilevante ai fini della revoca
		dell'omologazione.	dell'omologazione.
		(art. 72, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 72, comma 4, d.lgs. 14/2019)
3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al	3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al	La domanda di revoca non può essere	La domanda di revoca non può essere
comma 2, lettera a), è proposto, a pena di	comma 2, lettera a), è proposto, a pena di	proposta e l'iniziativa da parte del	proposta e l'iniziativa da parte del
decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e,	decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e,	tribunale non può essere assunta	tribunale non può essere assunta decorsi
in ogni caso, non oltre due anni dalla		decorsi sei mesi dalla approvazione del	sei mesi dalla <u>presentazione della</u>
scadenza del termine fissato per l'ultimo	scadenza del termine fissato per l'ultimo	rendiconto.	<u>relazione finale</u> .
adempimento previsto.	adempimento previsto.		
		(art. 72, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 72, comma 4, d.lgs. 14/2019)
4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al	4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al	La domanda di revoca non può essere	La domanda di revoca non può essere
comma 2, lettera b), è proposto, a pena di	comma 2, lettera b), è proposto, a pena di	proposta e l'iniziativa da parte del	proposta e l'iniziativa da parte del
decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e,	decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e,	tribunale non può <mark>essere</mark> assunta	tribunale non può essere assunta decorsi
in ogni caso, entro un anno dalla scadenza	in ogni caso, entro un anno dalla scadenza	decorsi sei mesi dalla a <mark>pprova</mark> zione del	sei mesi dalla presentazione della
del termine fissato per l'ultimo	del termine fissato per l'ultimo	rendiconto.	<u>relazione finale</u> .
adempimento previsto dall'accordo.	adempimento previsto dall'accordo.		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 72, comma 5, d.lgs. 14/2019)	(art. 72, comma 5, d.lgs. 14/2019)
		Sulla richiesta di revoca, il giudice sente	Sulla richiesta di revoca, il giudice sente
		le parti, anche mediante scambio di	le parti, anche mediante scambio di
		memorie scritte e provvede alla revoca,	memorie scritte e provvede <u>alla revoca</u> ,
		con sentenza reclamabile ai sensi	con sentenza reclamabile ai sensi



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

		dell'articolo 50, o rigetta la richiesta	dell'articolo 51 , o rigetta la richiesta con
		con decreto motivato.	<u>decreto motivato</u> .
		(art. 72, comma 6, d.lgs. 14/2019)	(art. 72, comma 6, d.lgs. 14/2019)
5. La dichiarazione di cessazione degli	5. La dichiarazione di cessazione degli	La revoca dell'omologazione non	La revoca dell'omologazione non
effetti dell'omologazione del piano non	effetti dell'omologazione del piano non	pregiudica i diritti acquistati dai terzi in	
pregiudica i diritti acquistati dai terzi in	pregiudica i diritti acquistati dai terzi in	buona fede.	buona fede.
buona fede.	buona fede.	Improce	
6. Si applica l'articolo 14, comma 5.	6. Si applica l'articolo 14, comma 5.	Disciplina assente	Disciplina assente
		Sovraindehitamer	nto.
SEZIONE SECONDA	SEZIONE SECONDA	Ooviairiacbitairici	
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	Insolvenza	
Art. 14-ter	Art. 14-ter		
Liquidazione dei beni	Liquidazione dei beni		
		(art. 268, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 268, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. In alternativa alla proposta per la	1. In alternativa alla proposta per la	Il debitore in stato di	Il debitore in stato di sovraindebitamento
composizione della crisi, il debitore, in	composizione della crisi, il debitore, in	sovraindebitamento può domandare	può domandare con ricorso al tribunale
stato di sovraindebitamento e per il quale	stato di sovraindebitamento e per il quale	con ricorso al tribunale competente ai	competente ai sensi dell'articolo 27,
non ricorrono le condizioni di	non ricorrono le condizioni di	sensi dell'articolo 27, comma 2,	comma 2, l'apertura di una procedura di
inammissibilità di cui all'articolo 7,	inammissibilità di cui all'articolo 7,	l'apertura di una procedura di	liquidazione controllata dei suoi beni.
comma 2, lettere a) e b), può chiedere la	comma 2, lettere a) e b), può chiedere la	liquidazione controllata dei suoi beni.	
liquidazione di tutti i suoi beni.	liquidazione di tutti i suoi beni.	(art. 269, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 269, comma 1, d.lgs. 14/2019)
		Il ricorso può ess <mark>ere p</mark> resentato	Il ricorso può essere presentato
		personalmente dal debitore, con	personalmente dal debitore, con
		l'assistenza dell'OCC.	l'assistenza dell'OCC.
	2. La domanda di liquidazione è proposta	Disciplina assente	Disciplina assente
al tribunale competente ai sensi	A		
dell'articolo 9, comma 1, e deve essere			
corredata dalla documentazione di cui	corredata dalla documentazione di cui		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

all'articolo 9, commi 2 e 3.	all'articolo 9, commi 2 e 3.		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 268, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 268, comma 2, d.lgs. 14/2019)
		La domanda può essere presentata da un	Quando il debitore è in stato di
		creditore anche in pendenza di procedure	insolvenza, la domanda può essere
		esecutive individuali e, quando	presentata da un creditore anche in
		l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal	pendenza di procedure esecutive
		pubblico ministero.	individuali e, <u>se</u> l'insolvenza riguard <u>a un</u>
		Impresa	imprenditore, dal pubblico ministero. Nei
		Sovraindebitamer	casi di cui al primo periodo non si fa
			luogo all'apertura della liquidazione
		Insolvenza	controllata se l'ammontare dei debiti
		111001101120	scaduti e non pagati risultanti dagli atti
			dell'istruttoria è inferiore a euro
			<u>ventimila. Tale importo è</u>
			periodicamente aggiornato con le
			modalità di cui all'articolo 2, comma 1,
			<u>lettera d).</u>
Disciplina assente	Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 268, comma 3, d.lgs. 14/2019)
			Quando la domanda è proposta da un
			creditore nei confronti di un debitore
			persona fisica non si fa luogo
			all'apertura della liquidazione
			controllata se l'OCC, su richiesta del
			debitore, attesta che non è possibile
			acquisire attivo da distribuire ai
			<u>creditori neppure mediante l'esercizio</u>
			di azioni giudiziarie. All'attestazione
			sono allegati i documenti di cui
			all'articolo 283, comma 3.
		(art. 269, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 269, comma 2, d.lgs. 14/2019)
3. Alla domanda sono altresì alles	ati 3. Alla domanda sono altresì allegat	Al ricorso deve essere allegata una	Al ricorso deve essere allegata una



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:	recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di	relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.	relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;	impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;	Sovraindebitamer Insolvenza	nto
 b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; 	dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del		
 d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 	d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.		
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo	relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali,	(art. 269, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.	(art. 269, comma 3, d.lgs. 14/2019) L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

domicilio fiscale dell'istante.	domicilio fiscale dell'istante.		
5. La domanda di liquidazione è	5. La domanda di liquidazione è	Disciplina assente	Disciplina assente
inammissibile se la documentazione	inammissibile se la documentazione		
prodotta non consente di ricostruire	1 -		
compiutamente la situazione economica e	compiutamente la situazione economica e		
patrimoniale del debitore.	patrimoniale del debitore.		
		(art. 268, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 268, comma <u>4</u> , d.lgs. 14/2019)
6. Non sono compresi nella liquidazione:	6. Non sono compresi nella liquidazione:	Non sono compresi nella liquidazione:	Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi	, ,	a) i crediti impignorabili ai sensi	a) i crediti impignorabili ai sensi
dell'articolo 545 del codice di procedura	dell'articolo 545 del codice di procedura	dell'articolo 545 del codice di procedura	dell'articolo 545 del codice di procedura
civile;	civile;	civile;	civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di	b) i crediti aventi carattere alimentare e di	b) i crediti aventi carattere alimentare e di	b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni,		mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i	mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i
salari e ciò che il debitore guadagna con la	salari e ciò che il debitore guadagna con la	salari e ciò che il debitore guadagna con la	salari e ciò che il debitore guadagna con la
sua attività, nei limiti di quanto occorra al	sua attività, nei limiti di quanto occorra al	sua attività nei limiti, indicati dal	sua attività nei limiti, indicati dal giudice,
mantenimento suo e della sua famiglia		giudice, di quanto occorre al	di quanto occorre al mantenimento suo e
indicati dal giudice;	indicati dal giudice;	mantenimento suo e della sua famiglia;	della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui		c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui	c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui
beni dei figli, i beni costituiti in fondo	beni dei figli, i beni costituiti in fondo	beni dei figli, i beni costituiti in fondo	beni dei figli, i beni costituiti in fondo
patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto	patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto	patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto	patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto
disposto dall'articolo 170 del codice	disposto dall'articolo 170 del codice	disposto dall'articolo 170 del codice	disposto dall'articolo 170 del codice
civile;	civile;	civile;	civile;
d) le cose che non possono essere	-	d) le cose che non possono essere	d) le cose che non possono essere
pignorate per disposizione di legge.	pignorate per disposizione di legge.	pignorate per disposizion <mark>e di leg</mark> ge.	pignorate per disposizione di legge.
		(art. 268, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 268, comma <u>5</u> , d.lgs. 14/2019)
7. Il deposito della domanda sospende, ai	7. Il deposito della domanda sospende, ai	Il deposito della domanda sospende, ai	Il deposito della domanda sospende, ai
soli effetti del concorso, il corso degli	soli effetti del concorso, il corso degli	soli effetti del concorso, il corso degli	soli effetti del concorso, il corso degli
interessi convenzionali o legali fino alla	interessi convenzionali o legali fino alla	interessi convenzionali o legali fino alla	interessi convenzionali o legali fino alla
chiusura della liquidazione, a meno che i	chiusura della liquidazione, a meno che i	chiusura della liquidazione, a meno che i	chiusura della liquidazione, a meno che i
crediti non siano garantiti da ipoteca, da	crediti non siano garantiti da ipoteca, da	crediti non siano garantiti da ipoteca,	crediti non siano garantiti da ipoteca,



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi	pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi	pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855,	pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo
secondo e terzo, del codice civile.	secondo e terzo, del codice civile.	secondo e terzo comma, del codice	e terzo comma, del codice civile.
secondo e terzo, der codice ervire.	secondo e terzo, der codice civile.	civile.	e terzo comma, der codice civile.
Disciplina assente		Disciplina assente	(art. 270, comma 1, d.lgs. 14/2019)
•	7-bis. Il decreto di apertura della	•	[] La sentenza produce i suoi effetti
	liquidazione della società produce i suoi	lwa w ka a a	anche nei confronti dei soci
	effetti anche nei confronti dei soci	impresa	illimitatamente responsabili. Si applica,
	illimitatamente responsabili.	Sovraindahitamar	in quanto compatibile, l'articolo 256.
		Ouviaindebitainei	110
Art. 14-quater	Art. 14-quater	Linsolvenza	
Conversione della procedura di	Conversione della procedura di	111001101120	
composizione in liquidazione	composizione in liquidazione		
		(art. 73, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 73, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. Il giudice, su istanza del debitore o di	1. Il giudice, su istanza del debitore o di	In caso di revoca dell'omologazione il	In caso di revoca dell'omologazione il
uno dei creditori, dispone, col decreto	uno dei creditori, dispone, col decreto	giudice, su istanza del debitore, dispone	giudice, su istanza del debitore, dispone la
avente il contenuto di cui all'articolo 14-	avente il contenuto di cui all'articolo 14-	la conversione in liquidazione	conversione in liquidazione controllata.
quinquies, comma 2, la conversione della	quinquies, comma 2, la conversione della	controllata.	
procedura di composizione della crisi di	procedura di composizione della crisi di	(art. 83, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 83, comma 1, d.lgs. 14/2019)
cui alla sezione prima in quella di	cui alla sezione prima in quella di	In ogni caso di revoca o risoluzione il	In ogni caso di revoca <u>o risoluzione</u> il
liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di	liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di	giudice, su istanza del debitore, dispone	giudice, su istanza del debitore, dispone la
annullamento dell'accordo o di cessazione	annullamento dell'accordo o di cessazione	la conversione in liquidazione	conversione in liquidazione controllata.
degli effetti dell'omologazione del piano	degli effetti dell'omologazione del piano	controllata.	
del consumatore ai sensi dell'articolo 14-	del consumatore ai sensi dell'articolo 14-		
bis, comma 2, lettera a). La conversione è	bis, comma 2, lettera a). La conversione è	(art. 73, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 73, comma 2, d.lgs. 14/2019)
altresì disposta nei casi di cui agli articoli	altresì disposta nei casi di cui agli articoli	Se la revoca consegue ad atti di frode o	Se la revoca consegue ad atti di frode o ad
11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché	11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché	ad inadempimento, l'istanza di cui al	inadempimento, l'istanza di cui al comma
di risoluzione dell'accordo o di cessazione	di risoluzione dell'accordo o di cessazione	comma 1 può essere proposta anche dai	1 può essere proposta anche dai creditori
degli effetti dell'omologazione del piano	degli effetti dell'omologazione del piano	creditori o dal pubblico ministero.	o dal pubblico ministero.



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

del consumatore ai sensi dell'articolo 14-	del consumatore ai sensi dell'articolo 14-	(art. 83, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 83, comma 2, d.lgs. 14/2019)
bis, comma 2, lettera b), ove determinati	bis, comma 2, lettera b), ove determinati	Se la revoca o la risoluzione consegue	Se la revoca <u>o la risoluzione</u> consegue ad
da cause imputabili al debitore.	da cause imputabili al debitore.	ad atti di frode o ad inadempimento,	atti di frode o ad inadempimento, l'istanza
		l'istanza di cui al comma 1 può essere	di cui al comma 1 può essere proposta
		proposta anche dai creditori o dal	anche dai creditori o dal pubblico
		pubblico ministero.	ministero.
		Inabkaaa	
		(artt. 73, comma 3, e 83, comma 3, d.lgs.	(artt. 73, comma 3, e 83, comma 3, d.lgs.
		14/2019)	14/2019)
		In caso di conversione, il giudice	In caso di conversione, il giudice concede
		concede termine al debitore per	termine al debitore per l'integrazione della
		l'integrazione della documentazione e	documentazione e provvede ai sensi
		provvede ai sensi dell'articolo 270.	dell'articolo 270.
Art. 14-quinquies	Art. 14-quinquies		
Decreto di apertura della liquidazione	Decreto di apertura della liquidazione		
		(art. 270, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. Il giudice, se la domanda soddisfa i		Il tribunale, in assenza di domande di	Il tribunale, in assenza di domande di
requisiti di cui all'articolo 14-ter,		accesso alle procedure di cui al titolo IV	accesso alle procedure di cui al titolo IV e
verificata l'assenza di atti in frode ai	verificata l'assenza di atti in frode ai	e verificati i presupposti di cui agli	verificati i presupposti di cui agli articoli
creditori negli ultimi cinque anni, dichiara	creditori negli ultimi cinque anni, dichiara	articoli 268 e 269, dichiara con sentenza	268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura
aperta la procedura di liquidazione. Si	aperta la procedura di liquidazione. Si	l'apertura della <mark>liq</mark> uidazione	della liquidazione controllata. []
applica l'articolo 10, comma 6.	applica l'articolo 10, comma 6.	controllata.	
		(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)
	2. Con il decreto di cui al comma 1 il	Con la sentenza il tribunale:	Con la sentenza il tribunale:
giudice:	giudice:		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)
		a) nomina il giudice delegato;	a) nomina il giudice delegato;
		(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di	a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di	b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui	b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo
cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i	nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo
		gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente	caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga
		motivata e comunicata al presidente del tribunale; (art. 270, comma 3, d.lgs. 14/2019)	deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; (art. 270, comma 3, d.lgs. 14/2019)
		Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda	Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda
si applicano gli articoli 35, comma 4- <i>bis</i> , 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;	si applicano gli articoli 35, comma 4- <i>bis</i> , 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;	parte, si applicano gli articoli 35, comma 4- <i>bis</i> , 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.	parte, si applicano gli articoli 35, comma 4- <i>bis</i> , 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019) c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili
		contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori; (art. 270, comma 5, d.lgs. 14/2019)	e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori; (art. 270, comma 5, d.lgs. 14/2019)
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di	b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di	Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si	Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si
nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di	nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di	applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.	applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.
liquidazione da parte dei creditori aventi	liquidazione da parte dei creditori aventi		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

titolo o causa anteriore;	titolo o causa anteriore;		
		(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)
c) stabilisce idonea forma di pubblicità	c) stabilisce idonea forma di pubblicità	f) dispone l'inserimento della sentenza	f) dispone l'inserimento della sentenza nel
della domanda e del decreto, nonché, nel	della domanda e del decreto, nonché, nel	nel sito internet del tribunale o del	sito internet del tribunale o del Ministero
caso in cui il debitore svolga attività	caso in cui il debitore svolga attività	Ministero della giustizia. Nel caso in cui	della giustizia. Nel caso in cui il debitore
d'impresa, l'annotazione nel registro delle	d'impresa, l'annotazione nel registro delle	il debitore svolga attività d'impresa, la	svolga attività d'impresa, la pubblicazione
imprese;	imprese;	pubblicazione è altresì effettuata presso	è altresì effettuata presso il registro delle
		il registro delle imprese;	imprese;
		(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)
d) ordina, quando il patrimonio		g) ordina, quando vi sono beni immobili o	g) ordina, quando vi sono beni immobili o
comprende beni immobili o beni mobili		beni mobili registrati, la trascrizione della	beni mobili registrati, la trascrizione della
registrati, la trascrizione del decreto, a		sentenza presso gli uffici competenti.	sentenza presso gli uffici competenti.
cura del liquidatore;	cura del liquidatore;		
		(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 2, d.lgs. 14/2019)
	e) ordina la consegna o il rilascio dei beni	e) ordina la consegna o il rilascio dei beni	e) ordina la consegna o il rilascio dei beni
facenti parte del patrimonio di	facenti parte del patrimonio di	facenti parte del patrimonio di	facenti parte del patrimonio di
liquidazione, salvo che non ritenga, in	liquidazione, salvo che non ritenga, in	liquidazione, salvo che non ritenga, in	liquidazione, salvo che non ritenga, in
presenza di gravi e specifiche ragioni, di	presenza di gravi e specifiche ragioni, di	presenza di gravi e specifiche ragioni, di	presenza di gravi e specifiche ragioni, di
autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni	autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni	autorizzare il debitore o il terzo a	autorizzare il debitore o il terzo a
di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo	_	utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento	utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento
ed è posto in esecuzione a cura del	ed è posto in esecuzione a cura del	è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione	è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione
liquidatore;	liquidatore;	a cura del liquidatore;	a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter,		Disciplina as <mark>sente</mark>	Disciplina assente
comma 5, lettera b).	comma 5, lettera b).		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 270, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 4, d.lgs. 14/2019)
		Gli adempimenti di cui al comma 2,	Gli adempimenti di cui al comma 2,
		lettere f) e g), sono eseguiti a cura del	lettere f) e g), sono eseguiti a cura del
		liquidatore; la sentenza è notificata al	liquidatore; la sentenza è notificata al
		debitore, ai creditori e ai titolari di	debitore, ai creditori e ai titolari di diritti
		diritti sui beni oggetto di liquidazione.	sui beni oggetto di liquidazione.



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

	3. Il decreto di cui al comma 2 deve	Disciplina assente	Disciplina assente
intendersi equiparato all'atto di	intendersi equiparato all'atto di		
pignoramento.	pignoramento.	D: 11	D: 11
4. La procedura rimane aperta sino alla	*	Disciplina assente	Disciplina assente
completa esecuzione del programma di	completa esecuzione del programma di		
liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui	liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui		
all'articolo 14-undecies, per i quattro anni	all'articolo 14- <i>undecies</i> , per i quattro anni	Impresa	
successivi al deposito della domanda.	successivi al deposito della domanda.		
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 270, comma 6, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 6, d.lgs. 14/2019)
		Se un contratto è ancora ineseguito o	Se un contratto è ancora ineseguito o non
		non compiutamente eseguito nelle	compiutamente eseguito nelle prestazioni
		prestazioni principali da entrambe le	principali da entrambe le parti al momento
		parti al momento in cui è aperta la	in cui è aperta la procedura di
		procedura di liquidazione controllata,	liquidazione controllata, l'esecuzione del
		l'esecuzione del contratto rimane	contratto rimane sospesa fino a quando il
		sospesa fino a quando il liquidatore,	liquidatore, sentito il debitore, dichiara di
		sentito il debitore, dichiara di	subentrare nel contratto in luogo del
		subentrare nel contratto in luogo del	predetto debitore, assumendo, a decorrere
		predetto debitore, assumendo, a	dalla data del subentro, tutti i relativi
		decorrere dalla data del subentro, tutti	obblighi, ovvero di sciogliersi dal
		i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi	medesimo salvo che, nei contratti ad
		dal medesimo salvo che, nei contratti ad	effetti reali, sia già avvenuto il
		effetti reali, sia già avvenuto il	trasferimento del diritto. Il contraente può
		trasferimento del diritto. Il contraente	mettere in mora il liquidatore, facendogli
		può mettere in mora il liquidatore,	assegnare dal giudice delegato un termine
		facendogli assegnare dal giudice	non superiore a sessanta giorni, decorso il
		delegato un termine non superiore a	quale il contratto si intende sciolto. In
		sessanta giorni, decorso il quale il	caso di prosecuzione del contratto, sono
		contratto si intende sciolto. In caso di	prededucibili soltanto i crediti maturati
		prosecuzione del contratto, sono	nel corso della procedura. In caso di
		prededucibili soltanto i crediti maturati	scioglimento del contratto, il contraente





Legenda:

		nel corso della procedura. In caso di	ha diritto di far valere nel passivo della
		scioglimento del contratto, il contraente	_
		ha diritto di far valere nel passivo della	conseguente al mancato adempimento,
		liquidazione controllata il credito	senza che gli sia dovuto risarcimento del
		conseguente al mancato adempimento,	danno.
		senza che gli sia dovuto risarcimento	
		del danno.	
		Impresa	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 271, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 271, comma 1, d.lgs. 14/2019)
		Se la domanda di liquidazione	
		controllata è proposta dai creditori o	
		dal pubblico ministero e il debitore	ministero e il debitore chiede l'accesso a
		chiede l'accesso a una procedura di cui	
		al capo II del titolo IV, il giudice	
		concede un termine per l'integrazione	l'integrazione della domanda.
		della domanda.	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 271, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 271, comma 2, d.lgs. 14/2019)
		Nella pendenza del termine di cui al	Nella pendenza del termine di cui al
		comma 1, non può essere dichiarata	
		aperta la liquidazione controllata e la	
		relativa domanda è dichiarata	domanda è dichiarata improcedibile
		improcedibile quando sia aperta una	quando sia aperta una procedura ai sensi
		procedura ai sensi del c <mark>apo III</mark> del titolo	•
		IV. Alla scadenza del t <mark>ermine</mark> di cui al	del termine di cui al comma 1, senza che
		comma 1, senza che il debitore abbia	il debitore abbia integrato la domanda,
		integrato la domanda, ovvero in ogni	
		caso di mancata apertura o cessazione	
		delle procedure di cui al capo III del	III del titolo IV, il giudice provvede ai
		titolo IV, il giudice provvede ai sensi	
		dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si	applicano, in quanto compatibili, gli
		applicano, in quanto compatibili, gli	articoli da 51 a 55.



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

		articoli da 51 a 55.	
Art. 14-sexies	Art. 14-sexies		
Inventario ed elenco dei creditori	Inventario ed elenco dei creditori		
		(art. 272, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 272, comma 1, d.lgs. 14/2019)
•	1. Il liquidatore, verificato l'elenc <mark>o dei</mark>	Il liquidatore entro trenta giorni dalla	Il liquidatore entro trenta giorni dalla
creditori e l'attendibilità della		comunicazione della sentenza aggiorna	comunicazione della sentenza aggiorna
documentazione di cui all'articolo 9,		l'elenco dei creditori, ai quali notifica la	l'elenco dei creditori, ai quali notifica la
commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni	*	sentenza ai sensi dell'articolo 270,	sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma
•	da liquidare e comunica ai creditori e ai	comma 4. Il termine di cui all'articolo	4. Il termine di cui all'articolo 270,
titolari dei diritti reali e personali,		270, comma 2, lettera d), può essere	comma 2, lettera d), può essere prorogato
	mobiliari e immobiliari, su immobili o	prorogato di trenta giorni.	di trenta giorni.
cose mobili in possesso o nella			
disponibilità del debitore:	disponibilità del debitore:		
a) che possono partecipare alla			
	liquidazione, depositando o trasmettendo,		
anche a mezzo di posta elettronica			
certificata e purché vi sia prova della			
ricezione, la domanda di partecipazione			
che abbia il contenuto previsto			
dall'articolo 14- <i>septies</i> , con l'avvertimento	•		
che in mancanza delle indicazioni di cui			
alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite			
esclusivamente mediante deposito in	esclusivamente mediante deposito in		
cancelleria;	cancelleria;		
b) la data entro cui vanno presentate le	·		
domande;	domande;		
	c) la data entro cui sarà comunicata al		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.	debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.		
Art. 14-septies	Art. 14-septies		
Domanda di partecipazione alla	Domanda di partecipazione alla		
liquidazione	liquidazione		
		Impress	
		(art. 270, comma 2, lett. d, d.lgs. 14/2019)	(art. 270, comma 2, lett. d, d.lgs. 14/2019)
1. La domanda di partecipazione alla		Con la sentenza il tribunale: []	Con la sentenza il tribunale: []
liquidazione, di restituzione o	liquidazione, di restituzione o	d) assegna ai terzi che vantano diritti	d) assegna ai terzi che vantano diritti sui
rivendicazione di beni mobili o immobili	rivendicazione di beni mobili o immobili	sui beni del debitore e ai creditori	beni del debitore e ai creditori risultanti
è proposta con ricorso che contiene:	è proposta con ricorso che contiene:	risultanti dall'elenco depositato un	dall'elenco depositato un termine non
a) l'indicazione delle generalità del	a) l'indicazione delle generalità del	termine non superiore a sessanta giorni	superiore a sessanta giorni entro il quale, a
creditore;	creditore;	entro il quale, a pena di	pena di inammissibilità, devono
b) la determinazione della somma che si	b) la determinazione della somma che si	inammissibilità, devono trasmettere al	trasmettere al liquidatore, a mezzo posta
intende far valere nella liquidazione,	intende far valere nella liquidazione,	liquidatore, a mezzo posta elettronica	elettronica certificata, la domanda di
ovvero la descrizione del bene di cui si	ovvero la descrizione del bene di cui si	certificata, la domanda di restituzione,	restituzione, di rivendicazione o di
chiede la restituzione o la rivendicazione;	chiede la restituzione o la rivendicazione;	di rivendicazione o di ammissione al	ammissione al passivo, predisposta ai
c) la succinta esposizione dei fatti e degli	c) la succinta esposizione dei fatti e degli	passivo, predisposta ai sensi	sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
elementi di diritto che costituiscono la	elementi di diritto che costituiscono la	dell'articolo 201; si applica l'articolo 10,	10, comma 3;
ragione della domanda;	ragione della domanda;	comma 3;	
d) l'eventuale indicazione di un titolo di	d) l'eventuale indicazione di un titolo di		
prelazione;	prelazione;		
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta	e) l'indicazione dell'indirizzo di posta		
elettronica certificata, del numero di	elettronica certificata, del numero di		
telefax o l'elezione di domicilio in un	telefax o l'elezione di domicilio in un		
comune del circondario ove ha sede il	comune del circondario ove ha sede il		
tribunale competente.	tribunale competente.		
2. Al ricorso sono allegati i documenti	2. Al ricorso sono allegati i documenti		
dimostrativi dei diritti fatti valere.	dimostrativi dei diritti fatti valere.		





Legenda:

Art. 14-octies	Art. 14-octies		
Formazione del passivo	Formazione del passivo		
		(art. 273, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 273, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. Il liquidatore esamina le domande di	1. Il liquidatore esamina le domande di	Scaduti i termini per la proposizione	Scaduti i termini per la proposizione delle
cui all'articolo 14-septies e, predisposto	cui all'articolo 14-septies e, predisposto	delle domande di cui all'articolo 270,	domande di cui all'articolo 270, comma 2,
un progetto di stato passivo,	un progetto di stato pa <mark>ssivo,</mark>	comma 2, lettera d), il liquidatore	lettera d), il liquidatore predispone un
comprendente un elenco dei titolari di	comprendente un elenco dei titolari di	predispone un progetto di stato passivo,	progetto di stato passivo, comprendente
diritti sui beni mobili e immobili di	diritti sui beni mobili e immobili di	comprendente un elenco dei titolari di	un elenco dei titolari di diritti sui beni
proprietà o in possesso del debitore, lo	proprietà o in possesso del debitore, lo	diritti sui beni mobili e immobili di	mobili e immobili di proprietà o in
comunica agli interessati, assegnando un	comunica agli interessati, assegnando un	proprietà o in possesso del debitore, e lo	possesso del debitore, e lo comunica agli
termine di quindici giorni per le eventuali		comunica agli interessati all'indirizzo di	interessati all'indirizzo di posta elettronica
osservazioni da comunicare con le	osservazioni da comunicare con le	posta elettronica certificato indicato	certificato indicato nella domanda. In
modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1,	modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1,	nella domanda. In mancanza della	mancanza della predetta indicazione, il
lettera a).	lettera a).	predetta indicazione, il provvedimento	
		si intende comunicato mediante	mediante deposito in cancelleria.
		deposito in cancelleria.	
		(art. 273, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 273, comma 2, d.lgs. 14/2019)
		Entro quindici giorni possono essere	Entro quindici giorni possono essere
		proposte osservazioni, con le stesse	proposte osservazioni, con le stesse
		modalità della domanda di cui	modalità della domanda di cui all'articolo
		all'articolo 270, comma 2, lettera d).	270, comma 2, lettera d).
2 In assence di assenzacioni il liquidatara	2 In assemble di assemble in il liquidate de	(art. 273, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 273, comma 3, d.lgs. 14/2019)
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore		In assenza di osservazioni, il liquidatore	_
approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.	approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.	forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento	forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel
comunicazione ane paru.	comunicazione ane parti.	nel sito web del tribunale o del	sito web del tribunale o del Ministero
		Ministero della giustizia.	della giustizia.
		(art. 273, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 273, comma 4, d.lgs. 14/2019)
		(art. 213, comma 4, u.igs. 14/2019)	(art. 213, comma 4, u.igs. 14/2019)



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.	3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.	Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del	il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che
Commu 1.	COMMA 11	comma 1.	comumeu ur sensi der commu 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.	4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.	(art. 273, comma 5, d.lgs. 14/2019) In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3. (art. 273, comma 6, d.lgs. 14/2019) Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del	(art. 273, comma 5, d.lgs. 14/2019) In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3. (art. 273, comma 6, d.lgs. 14/2019) Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.
Disciplina assente	Disciplina assente	contraddittorio. Disciplina assente	(art. 273, comma 7, d.lgs. 14/2019)
			Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

		Impresa Sovraindebitamer Insolvenza	momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.
Art. 14-novies	Art. 14-novies		
Liquidazione	Liquidazione		
1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice.	formazione dell'inventario, elabora un	(art. 272, comma 2, d.lgs. 14/2019) Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.	(art. 272, comma 2, d.lgs. 14/2019) Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore blu sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020): nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

programma deve assicurare ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei

beni che compongono il patrimonio di

liquidazione. Fanno parte del patrimonio

di liquidazione anche gli accessori, le

pertinenze e i frutti prodotti dai beni del

debitore. Il liquidatore cede i crediti,

anche se oggetto di contestazione, dei

quali non è probabile l'incasso nei quattro

anni successivi al deposito della domanda.

Le vendite e gli altri atti di liquidazione

posti in essere in esecuzione del

programma di liquidazione sono effettuati

competitive anche avvalendosi di soggetti

specializzati, sulla base di stime

procedure

liquidatore tramite

programma deve assicurare ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti (art. 272, comma 3, d.lgs. 14/2019)

Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. (art. 275, comma 1, d.lgs. 14/2019)

Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

(art. 275, comma 2, d.lgs. 14/2019)

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni nella liquidazione sulle vendite giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.

(art. 272, comma 3, d.lgs. 14/2019)

Il programma deve assicurare ragionevole durata della procedura. (art. 275, comma 1, d.lgs, 14/2019) Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del

(art. 275, comma 2, d.lgs. 14/2019)

compenso.

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.

effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e

specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

partecipazione degli interessati. Prima del			
completamento delle operazioni di	completamento delle operazioni di		
vendita, il liquidatore informa degli esiti	vendita, il liquidatore informa degli esiti		
delle procedure il debitore, i creditori e il	delle procedure il debitore, i creditori e il		
giudice. In ogni caso, quando ricorrono	giudice. In ogni caso, quando ricorrono		
gravi e giustificati motivi, il giudice può	gravi e giustificati motivi, il giudice può		
sospendere con decreto motivato gli atti di	sospendere con decreto motivato gli atti di	Improco	
esecuzione del programma di	esecuzione del programma di	Impresa	
liquidazione. Se alla data di apertura della	liquidazione. Se alla data di apertura della	Sovraindebitamer	nto
procedura di liquidazione sono pendenti	procedura di liquidazione sono pendenti		110
procedure esecutive il liquidatore può	procedure esecutive il liquidatore può	Insolvenza	
subentrarvi.	subentrarvi.		
		(art. 276, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 276, comma 2, d.lgs. 14/2019)
3. Il giudice, sentito il liquidatore e	3. Il giudice, sentito il liquidatore e	Con decreto di chiusura, il giudice, su	Con decreto di chiusura, il giudice, su
verificata la conformità degli atti	verificata la conformità degli atti	istanza del liquidatore, autorizza il	istanza del liquidatore, autorizza il
dispositivi al programma di liquidazione,	dispositivi al programma di liquidazione,	pagamento del compenso liquidato ai	pagamento del compenso liquidato ai
autorizza lo svincolo delle somme, ordina	autorizza lo svincolo delle somme, ordina	sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo	sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo
la cancellazione della trascrizione del	la cancellazione della trascrizione del	svincolo delle somme eventualmente	svincolo delle somme eventualmente
pignoramento e delle iscrizioni relative ai	pignoramento e delle iscrizioni relative ai	accantonate.	accantonate.
diritti di prelazione, nonché di ogni altro	diritti di prelazione, nonché di ogni altro		
vincolo, ivi compresa la trascrizione del	vincolo, ivi compresa la trascrizione del		
decreto di cui all'articolo 14-quinquies,	decreto di cui all'articolo 14-quinquies,		
comma 1, dichiara la cessazione di ogni			
altus famma di mubblicità dismosta	comma 1, dichiara la cessazione di ogni		
altra forma di pubblicità disposta.	altra forma di pubblicità disposta.	(at 275 arms 2 dd 14/2010)	(
altra forma di pubblicità disposta. Disciplina assente		(art. 275, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 275, comma 3, d.lgs. 14/2019)
	altra forma di pubblicità disposta.	Terminata l'esecuzione, il liquidatore	Terminata l'esecuzione, il liquidatore
	altra forma di pubblicità disposta.	Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il	Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il
	altra forma di pubblicità disposta.	Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti	Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti
	altra forma di pubblicità disposta.	Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di	Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione
	altra forma di pubblicità disposta.	Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti	Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti





Legenda:

		del liquidatore.	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 275, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 275, comma 4, d.lgs. 14/2019)
		Il giudice, se non approva il rendiconto,	Il giudice, se non approva il rendiconto,
		indica gli atti necessari al	indica gli atti necessari al completamento
		completamento della liquidazione	della liquidazione ovvero le opportune
		ovvero le opportune rettifiche ed	rettifiche ed integrazioni del rendiconto,
		integrazioni del rendiconto, nonché un	nonché un termine per il loro
		termine per il loro compimento. Se le	compimento. Se le prescrizioni non sono
		prescrizioni non sono adempiute nel	adempiute nel termine, anche prorogato, il
		termine, anche prorogato, il giudice	giudice provvede alla sostituzione del
		provvede alla sostituzione del	liquidatore e nella liquidazione del
		liquidatore e nella liquidazione del	compenso tiene conto della diligenza
		compenso tiene conto della diligenza	prestata, con possibilità di escludere in
		prestata, con possibilità di escludere in	tutto o in parte il compenso stesso.
Di i ii		tutto o in parte il compenso stesso.	(, 200
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 275, comma 5, d.lgs. 14/2019)	(art. 275, comma 5, d.lgs. 14/2019)
		Il liquidatore provvede alla	Il liquidatore provvede alla distribuzione
		distribuzione delle somme ricavate	delle somme ricavate dalla liquidazione
		dalla liquidazione secondo l'ordine di	secondo l'ordine di prelazione risultante
		prelazione risultante dallo stato	dallo stato passivo, previa formazione di
		passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al	un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non
		debitore e ai creditori, con termine non	superiore a giorni quindici per
		superiore a giorni quindici per	osservazioni. In assenza di contestazioni,
		osservazioni. In assenza di	comunica il progetto di riparto al giudice
	I	contestazioni, comunica il progetto di	che senza indugio ne autorizza
		riparto al giudice che senza indugio ne	e
		autorizza l'esecuzione.	
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 275, comma 6, d.lgs. 14/2019)	(art. 275, comma 6, d.lgs. 14/2019)
r	<u>F</u>	Se sorgono contestazioni sul progetto di	Se sorgono contestazioni sul progetto di
		riparto, il liquidatore verifica la	



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

		possibilità di componimento e vi	di componimento e vi apporta le
		apporta le modifiche che ritiene	modifiche che ritiene opportune.
		opportune. Altrimenti rimette gli atti al	Altrimenti rimette gli atti al giudice
		giudice delegato, il quale provvede con	delegato, il quale provvede con decreto
		decreto motivato, reclamabile ai sensi	motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo
		dell'articolo 124.	124.
4. I requisiti di onorabilità e	4. I requisiti di onorabilità e	Disciplina assente	Disciplina assente
professionalità dei soggetti specializzati e	professionalità dei soggetti specializzati e	Impresa	
degli operatori esperti dei quali il	degli operatori esperti dei qua <mark>li il</mark>	Sovraindebitamer	nto.
liquidatore può avvalersi ai sensi del	liquidatore può avvalersi ai sensi del	oovialiidebitaillei	110
comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e	comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e	Insolvenza	
trasparenza delle operazioni di vendita	trasparenza delle operazioni di vendita	111301701124	
sono quelli previsti dal regolamento del	sono quelli previsti dal regolamento del		
Ministro della giustizia di cui all'articolo	Ministro della giustizia di cui all'articolo		
107, settimo comma, del regio decreto 16	107, settimo comma, del regio decreto 16		
marzo 1942, n. 267.	marzo 1942, n. 267.		
		(art. 276, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 276, comma 1, d.lgs. 14/2019)
5. Accertata la completa esecuzione del	5. Accertata la completa esecuzione del	La procedura si chiude con decreto.	La procedura si chiude con decreto. Si
programma di liquidazione e, comunque,	programma di liquidazione e, comunque,		applica l'articolo 233, in quanto
non prima del decorso del termine di	non prima del decorso del termine di		compatibile.
quattro anni dal deposito della domanda,	quattro anni dal deposito della domanda,		
il giudice dispone, con decreto, la	il giudice dispone, con decreto, la		
chiusura della procedura.	chiusura della procedura.		
Art. 14-decies	Art. 14-decies		
Azioni del liquidatore	Azioni del liquidatore		
		(art. 274, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 274, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. Il liquidatore esercita ogni azione	1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice,	Il liquidatore, autorizzato dal giudice	1
prevista dalla legge finalizzata a	esercita o, se pendente, prosegue ogni	delegato, esercita o se pendente,	delegato, esercita o se pendente, prosegue,



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui	conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio <u>del debitore e</u> <u>ogni azione diretta al recupero dei</u>	prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero	ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero
all'articolo 14 novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.	crediti.	dei crediti.	dei crediti.
Disciplina assente	2. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	(art. 274, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.	(art. 274, comma 2, d.lgs. 14/2019) Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
Disciplina assente	3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	(art. 274, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.	(art. 274, comma 3, d.lgs. 14/2019) Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
Art. 14-undecies	Art. 14-undecies		
Beni e crediti sopravvenuti	Beni e crediti sopravvenuti		
1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la	successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte	Disciplina assente	Disciplina assente



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

conservazione dei beni medesimi. Ai fini	conservazione dei beni medesimi. Ai fini		
di cui al periodo precedente il debitore	di cui al periodo precedente il debitore		
integra l'inventario di cui all'articolo 14-	integra l'inventario di cui all'articolo 14-		
ter, comma 3.	ter, comma 3.		
Art. 14-duodecies	Art. 14-duodecies		
Creditori posteriori	Creditori posteriori	Improce	
		IIIpresa	
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	(art. 277, comma 1, d.lgs. 14/2019) I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.	(art. 277, comma 1, d.lgs. 14/2019) I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	(art. 277, comma 2, d.lgs. 14/2019) I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.	(art. 277, comma 2, d.lgs. 14/2019) I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
Art. 14-terdecies	Art. 14-terdecies		
Esdebitazione	Esdebitazione		
Lisucoluzione	Listevitativite		
1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti	1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti	Disciplina assente	Disciplina assente



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

residui nei confronti dei creditori	residui nei confronti dei creditori		
concorsuali e non soddisfatti a condizione	concorsuali e non soddisfatti a condizione		
che:	che:		
a) abbia cooperato al regolare ed efficace		Disciplina assente	Disciplina assente
svolgimento della procedura, fornendo			
tutte le informazioni e la documentazione	tutte le informazioni e la documentazione		
utili, nonché adoperandosi per il proficuo	utili, nonché adoperandosi per il proficuo	Improce	
svolgimento delle operazioni;	svolgimento delle operazioni;	Impresa	
b) non abbia in alcun modo ritardato o	b) non abbia in alcun modo ritardato o	Disciplina assente	Disciplina assente
contribuito a ritardare lo svolgimento	contribuito a ritardare lo svolgimento	Ooviamuebitamei	110
della procedura;	della procedura;	Insolvenza	
c) non abbia beneficiato di altra	c) non abbia beneficiato di altra	Disciplina assente	Disciplina assente
esdebitazione negli otto anni precedenti la	esdebitazione negli otto anni precedenti la		_
domanda;	domanda;		
d) non sia stato condannato, con sentenza	d) non sia stato condannato, con sentenza	Disciplina assente	Disciplina assente
passata in giudicato, per uno dei reati	passata in giudicato, per uno dei reati		
previsti dall'articolo 16;	previsti dall'articolo 16;		
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui	e) abbia svolto, nei quattro anni di cui	Disciplina assente	Disciplina assente
all'articolo 14-undecies, un'attività	all'articolo 14- <i>undecies</i> , un'attività		
produttiva di reddito adeguata rispetto alle	produttiva di reddito adeguata rispetto alle		
proprie competenze e alla situazione di	proprie competenze e alla situazione di		
mercato o, in ogni caso, abbia cercato	mercato o, in ogni caso, abbia cercato		
un'occupazione e non abbia rifiutato,	un'occupazione e non abbia rifiutato,		
senza giustificato motivo, proposte di	senza giustificato motivo, proposte di		
impiego;	impiego;		
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i	f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i	Disciplina assente	Disciplina assente
creditori per titolo e causa anteriore al	creditori per titolo e causa anteriore al		
decreto di apertura della liquidazione.	decreto di apertura della liquidazione.		
2. L'esdebitazione è esclusa:	2. L'esdebitazione è esclusa:	Disciplina assente	Disciplina assente
a) quando il sovraindebitamento del	a) quando il sovraindebitamento del	Disciplina assente	Disciplina assente



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

debitore è imputabile ad un ricorso al	debitore è imputabile ad un ricorso al		
credito colposo e sproporzionato rispetto	credito colposo e sproporzionato rispetto		
alle sue capacità patrimoniali;	alle sue capacità patrimoniali;		
b) quando il debitore, nei cinque anni	b) quando il debitore, nei cinque anni	Disciplina assente	Disciplina assente
precedenti l'apertura della liquidazione o	precedenti l'apertura della liquidazione o		
nel corso della stessa, ha posto in essere	nel corso della stessa, ha posto in essere		
atti in frode ai creditori, pagamenti o altri	atti in frode ai creditori, pagamenti o altri	Improco	
atti dispositivi del proprio patrimonio,	atti dispositivi del proprio patrim <mark>onio,</mark>	Impresa Sovraindebitamer	
ovvero simulazioni di titoli di prelazione,	ovvero simulazioni di titoli di prelazione,	Sovraindehitamer	nto.
allo scopo di favorire alcuni creditori a	allo scopo di favorire alcuni creditori a	Oovianidebitaniei	11.0
danno di altri.	danno di altri.	Insolvenza	
3. L'esdebitazione non opera:	3. L'esdebitazione non opera:	Disciplina assente	Disciplina assente
a) per i debiti derivanti da obblighi di	a) per i debiti derivanti da obblighi di	Disciplina assente	Disciplina assente
mantenimento e alimentari;	mantenimento e alimentari;		
b) per i debiti da risarcimento dei danni da	b) per i debiti da risarcimento dei danni da	Disciplina assente	Disciplina assente
fatto illecito extracontrattuale, nonché per	fatto illecito extracontrattuale, nonché per		
le sanzioni penali ed amministrative di	le sanzioni penali ed amministrative di		
carattere pecuniario che non siano	carattere pecuniario che non siano		
accessorie a debiti estinti;	accessorie a debiti estinti;		
c) per i debiti fiscali che, pur avendo	' -	Disciplina assente	Disciplina assente
causa anteriore al decreto di apertura delle	causa anteriore al decreto di apertura delle		
procedure di cui alle sezioni prima e	procedure di cui alle sezioni prima e		
seconda del presente capo, sono stati	seconda del presente capo, sono stati		
successivamente accertati in ragione della	successivamente accertati in ragione della		
sopravvenuta conoscenza di nuovi	sopravvenuta conoscenza di nuovi		
elementi.	elementi.		
4. Il giudice, con decreto adottato su		Disciplina assente	Disciplina assente
ricorso del debitore interessato, presentato			
entro l'anno successivo alla chiusura della	entro l'anno successivo alla chiusura della		
liquidazione, sentiti i creditori non	liquidazione, sentiti i creditori non		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

integralmente soddisfatti e verificate le	integralmente soddisfatti e verificate le		
condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara	condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara		
inesigibili nei suoi confronti i crediti non	inesigibili nei suoi confronti i crediti non		
soddisfatti integralmente. I creditori non	soddisfatti integralmente. I creditori non		
integralmente soddisfatti possono	integralmente soddisfatti possono		
proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739	proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739		
del codice di procedura civile di fronte al	del codice di procedura civile di fronte al	Inankana	
tribunale e del collegio non fa parte il	tribunale e del collegio non fa parte il	Impresa	
giudice che ha emesso il decreto.	giudice che ha emesso il decreto.	Sovraindohitamor	ato.
5. Il provvedimento di esdebitazione è	5. Il provvedimento di esdebitazione è	Disciplina assente	Disciplina assente
revocabile in ogni momento, su istanza	revocabile in ogni momento, su istanza	Insolvenza	
dei creditori, se risulta:	dei creditori, se risulta:	11001101124	
a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi	a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi	Disciplina assente	Disciplina assente
del comma 2, lettera b);	del comma 2, lettera b);		
b) che è stato dolosamente o con colpa	b) che è stato dolosamente o con colpa	Disciplina assente	Disciplina assente
grave aumentato o diminuito il passivo,	grave aumentato o diminuito il passivo,		
ovvero sottratta o dissimulata una parte	ovvero sottratta o dissimulata una parte		
rilevante dell'attivo ovvero simulate	rilevante dell'attivo ovvero simulate		
attività inesistenti.	attività inesistenti.		
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli		Disciplina assente	Disciplina assente
articoli 737 e seguenti del codice di	articoli 737 e seguenti del codice di		
procedura civile. Il reclamo si propone al	procedura civile. Il reclamo si propone al		
tribunale e del collegio non può far parte	tribunale e del collegio non può far parte		
il giudice che ha pronunciato il	il giudice che ha pronunciato il		
provvedimento.	provvedimento.		
B: : 1	D: : 1:	(, 202	(, 202 1 11 14/2012)
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 282, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 282, comma 1, d.lgs. 14/2019)
		Per le procedure di liquidazione	Per le procedure di liquidazione
		controllata, l'esdebitazione opera di	controllata, l'esdebitazione opera di diritto
		diritto a seguito del provvedimento di	a seguito del provvedimento di chiusura o





Legenda:

		chiusura o anteriormente, decorsi tre	anteriormente, decorsi tre anni dalla sua
		anni dalla sua apertura, ed è dichiarata	apertura, ed è dichiarata con decreto
		con decreto motivato del tribunale,	motivato del tribunale, iscritto al registro
		iscritto al registro delle imprese su	delle imprese su richiesta del cancelliere.
		richiesta del cancelliere.	Il decreto che dichiara l'esdebitazione
			del consumatore o del professionista è
		Imankaaa	pubblicato in apposita area del sito web
		Impresa	del tribunale o del Ministero della
		Sovraindahitamar	giustizia.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 282, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 282, comma 2, d.lgs. 14/2019)
		Restano ferme le preclusioni di cui	L'esdebitazione non opera nelle ipotesi
		all'articolo 280, comma 1, lettera a), e,	previste dall'articolo 280 nonché nelle
		per il consumatore, anche quella di cui	ipotesi in cui il debitore ha determinato
		all'articolo 69, comma 1.	la situazione di sovraindebitamento con
			colpa grave, malafede o frode.
Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 282, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 282, comma 3, d.lgs. 14/2019)
		Il provvedimento di cui al comma 1 è	Il provvedimento di cui al comma 1 o il
		comunicato al pubblico ministero e ai	provvedimento con cui il tribunale
		creditori, i quali possono proporre	dichiara la sussistenza delle preclusioni
		reclamo a norma dell'articolo 124; il	di cui al comma 2 è comunicato al
		termine per proporre reclamo è di	pubblico ministero, ai creditori e al
		trenta giorni.	debitore, i quali possono proporre
			reclamo <u>ai sensi</u> dell'articolo 124; il
			termine per proporre reclamo è di trenta
			giorni.
Disciplina assente	Art. 14-quaterdecies	Art. 283	Art. 283
	Debitore incapiente	Debitore incapiente	Esdebitazione del sovraindebitato
			incapiente





Legenda:

Disciplina assente		(art. 283, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 283, comma 1, d.lgs. 14/2019)
•	1. Il debitore persona fisica meritevole,	Il debitore persona fisica meritevole, che	Il debitore persona fisica meritevole, che
	che non sia in grado di offrire ai	non sia in grado di offrire ai creditori	non sia in grado di offrire ai creditori
	creditori alcuna utilità, diretta o	alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno	alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno
	indiretta, nemmeno in prospettiva	in prospettiva futura, può accedere	in prospettiva futura, può accedere
	futura, può accedere all'esdebitazione	all'esdebitazione solo per una volta, fatto	all'esdebitazione solo per una volta, fatto
	solo per una volta, fatto salvo l'obbligo	salvo l'obbligo di pagamento del debito	salvo l'obbligo di pagamento del debito
	di pagamento del debito entro quattro	entro quattro anni dal decreto del giudice	entro quattro anni dal decreto del giudice
	anni dal decreto del giudice nel caso in	laddove sopravvengano utilità rilevanti	laddove sopravvengano utilità rilevanti
	cui sopravvengano utilità rilevanti che	che consentano il soddisfacimento dei	che consentano il soddisfacimento dei
	consentano il soddisfacimento dei	creditori in misura non inferiore al dieci	creditori in misura non inferiore
	creditori in misura non inferiore al 10	per cento. Non sono considerate utilità, ai	complessivamente al dieci per cento. Non
	per cento. Non sono considerati utilità,	sensi del periodo precedente, i	sono considerate utilità, ai sensi del
	ai sensi del periodo precedente, i	finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.	periodo precedente, i finanziamenti, in
	<u>finanziamenti, in qualsiasi forma</u>		qualsiasi forma erogati.
	erogati.		
Disciplina assente		(art. 283, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 283, comma 2, d.lgs. 14/2019)
	2. La valutazione di rilevanza di cui al	La valutazione di rilevanza di cui al	
	comma 1 deve essere condotta su base	comma 1 deve essere condotta su base	comma 1 deve essere condotta su base
	annua, dedotti le spese di produzione	annua, dedotte le spese di produzione del	
	<u>del reddito e quanto occorrente al</u>	reddito e quanto occorrente al	reddito e quanto occorrente al
	mantenimento del debitore e della sua	mantenimento del debitore e della sua	mantenimento del debitore e della sua
	famiglia in misura pari all'ammontare	famiglia in misura pari all'assegno	famiglia in misura pari all'assegno sociale
	dell'assegno sociale aumentato della	sociale aumentato della metà	aumentato della metà moltiplicato per un
	metà, moltiplicato per un parametro	moltiplicato per un parametro	parametro corrispondente al numero dei
	corrispondente al numero dei	corrispondente al numero dei componenti	componenti il nucleo familiare della scala
	componenti del nucleo familiare della	il nucleo familiare della scala di	di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto
	scala di equivalenza dell'ISEE prevista	equivalenza dell'ISEE di cui al decreto	del Presidente del Consiglio dei ministri
	dal regolamento di cui al decreto del	del Presidente del Consiglio dei ministri	del 5 dicembre 2013, n. 159.
	Presidente del Consiglio dei ministri 5	del 5 dicembre 2013, n. 159.	·
	<u>dicembre 2013, n. 159.</u>	•	



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

Disciplina assente		(art. 283, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 283, comma 3, d.lgs. 14/2019)
	3. La domanda di esdebitazione è	La domanda di esdebitazione è presentata	La domanda di esdebitazione è presentata
	presentata per il tramite dell'organismo	tramite l'OCC al giudice competente,	tramite l'OCC al giudice competente,
	di composizione della crisi al giudice	unitamente alla seguente documentazione:	unitamente alla seguente documentazione:
	competente, unitamente alla seguente	<u> </u>	, and the second
	documentazione:		
Disciplina assente	a) l'elenco di tutti i creditori, con	a) l'elenco di tutti i creditori, con	a) l'elenco di tutti i creditori, con
	l'indicazione delle somme dovute;	l'indicazione delle somme dovute;	l'indicazione delle somme dovute;
Disciplina assente	b) l'elenco degli atti di straordinaria	b) l'elenco degli atti di straordinaria	b) l'elenco degli atti di straordinaria
	amministrazione compiuti negli ultimi	amministrazione compiuti negli ultimi	amministrazione compiuti negli ultimi
	cinque anni;	cinque anni;	cinque anni;
Disciplina assente	c) la copia delle dichiarazioni dei	c) la copia delle dichiarazioni dei redditi	c) la copia delle dichiarazioni dei redditi
	redditi degli ultimi tre anni;	degli ultimi tre anni;	degli ultimi tre anni;
Disciplina assente	d) l'indicazione degli stipendi, delle	d) l'indicazione degli stipendi, delle	d) l'indicazione degli stipendi, delle
	pensioni, dei salari e di tutte le altre	pensioni, dei salari e di tutte le altre	pensioni, dei salari e di tutte le altre
	entrate del debitore e del suo nucleo	entrate del debitore e del suo nucleo	entrate del debitore e del suo nucleo
	<u>familiare.</u>	familiare.	familiare.
Disciplina assente		(art. 283, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 283, comma 4, d.lgs. 14/2019)
	4. Alla domanda deve essere allegata	Alla domanda deve essere allegata una	Alla domanda deve essere allegata una
	una relazione particolareggiata	relazione particolareggiata dell'OCC, che	relazione particolareggiata dell'OCC, che
	dell'organismo di composizione della	comprende:	comprende:
	crisi, che comprende:		
Disciplina assente	<u>a) l'indicazione delle cause</u>	a) l'indicazione delle cause	a) l'indicazione delle cause
	dell'indebitamento e della diligenza	dell'indebitamento e della diligenza	dell'indebitamento e della diligenza
	impiegata dal debitore nell'assumere le	impiegata dal debitore nell'assumere le	impiegata dal debitore nell'assumere le
	obbligazioni;	obbligazioni;	obbligazioni;
Disciplina assente	b) l'esposizione delle ragioni	b) l'esposizione delle ragioni	b) l'esposizione delle ragioni
	dell'incapacità del debitore di	dell'incapacità del debitore di adempiere	dell'incapacità del debitore di adempiere
	adempiere le obbligazioni assunte;	le obbligazioni assunte;	le obbligazioni assunte;
Disciplina assente	c) l'indicazione dell'eventuale esistenza	c) l'indicazione della eventuale esistenza	c) l'indicazione della eventuale esistenza



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

	di atti del debitore impugnati dai	di atti del debitore impugnati dai creditori;	di atti del debitore impugnati dai creditori;
	creditori;		
Disciplina assente	d) la valutazione sulla completezza e	d) la valutazione sulla completezza ed	d) la valutazione sulla completezza ed
	sull'attendibilità della documentazione	attendibilità della documentazione	attendibilità della documentazione
	depositata a corredo della domanda.	depositata a corredo della domanda.	depositata a corredo della domanda.
Disciplina assente		(art. 283, comma 5, d.lgs. 14/2019)	(art. 283, comma 5, d.lgs. 14/2019)
	5. L'organismo di composizione della	L'OCC, nella relazione, deve indicare	L'OCC, nella relazione, deve indicare
	crisi, nella sua relazione, deve indicare	anche se il soggetto finanziatore, ai fini	anche se il soggetto finanziatore, ai fini
	anche se il soggetto finanziatore, ai fini	della concessione del finanziamento,	della concessione del finanziamento,
	della concessione del finanziamento,	abbia tenuto conto del merito creditizio	abbia tenuto conto del merito creditizio
	abbia tenuto conto del merito creditizio	del debitore, valutato in relazione al suo	del debitore, valutato in relazione al suo
	del debitore, valutato in relazione al suo	reddito disponibile, dedotto l'importo	reddito disponibile, dedotto l'importo
	reddito disponibile, dedotto l'importo	necessario a mantenere un dignitoso	necessario a mantenere un dignitoso
	necessario a mantenere un dignitoso	tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea	tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea
	tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea	una quantificazione non inferiore a quella	una quantificazione non inferiore a quella
	una quantificazione non inferiore a	indicata al comma 2.	indicata al comma 2.
	quella indicata al comma 2.		
Disciplina assente		(art. 283, comma 6, d.lgs. 14/2019)	(art. 283, comma 6, d.lgs. 14/2019)
	6. I compensi dell'organismo di	I compensi dell'OCC sono ridotti della	I compensi dell'OCC sono ridotti della
	composizione della crisi sono ridotti	metà.	metà.
	della metà.		
Disciplina assente		(art. 283, comma 7, d.lgs. 14/2019)	(art. 283, comma 7, d.lgs. 14/2019)
	7. Il giudice, assunte le informazioni	Il giudice, assunte le info <mark>rmazio</mark> ni ritenute	Il giudice, assunte le informazioni ritenute
	ritenute utili, valutata la meritevolezza	utili, valutata la me <mark>ritevol</mark> ezza del	utili, valutata la meritevolezza del
	del debitore e verificata, a tal fine,	debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di	debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di
	<u>l'assenza di atti in frode e la mancanza</u>	atti in frode e la mancanza di dolo o colpa	atti in frode e la mancanza di dolo o colpa
	di dolo o colpa grave nella formazione	grave nella formazione	grave nella formazione
	dell'indebitamento, concede con decreto	dell'indebitamento, concede con decreto	dell'indebitamento, concede con decreto
	<u>l'esdebitazione, indicando le modalità e</u>	l'esdebitazione, indicando le modalità e il	l'esdebitazione, indicando le modalità e il
	il termine entro il quale il debitore deve	termine entro il quale il debitore deve	termine entro il quale il debitore deve
	presentare, a pena di revoca del	presentare, a pena di revoca del beneficio,	presentare, a pena di revoca del beneficio,





Legenda:

	beneficio, ove positiva, la dichiarazione	ove positiva, la dichiarazione annuale	ove positiva, la dichiarazione annuale
	annuale relativa alle sopravvenienze	relativa alle sopravvenienze rilevanti ai	relativa alle sopravvenienze rilevanti ai
	rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	sensi dei commi 1 e 2.	sensi dei commi 1 e 2.
Disciplina assente		(art. 283, comma 8, d.lgs. 14/2019)	(art. 283, comma 8, d.lgs. 14/2019)
	8. Il decreto è comunicato al debitore e	Il decreto è comunicato al debitore e ai	Il decreto è comunicato al debitore e ai
	ai creditori, i quali possono proporre	creditori, i quali possono proporre	creditori, i quali possono proporre
	opposizione nel termine di trenta	opposizione nel termine di trenta giorni.	opposizione nel termine di trenta giorni.
	giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima	Decorsi trenta giorni dall'ultima delle	Decorsi trenta giorni dall'ultima delle
	delle comunicazioni, il giudice,	comunicazioni, il giudice, instaurato nelle	comunicazioni, il giudice, instaurato nelle
	instaurato nelle forme ritenute più	forme ritenute più opportune il	forme ritenute più opportune il
	opportune il contraddittorio tra i	contraddittorio tra i creditori opponenti ed	contraddittorio tra i creditori opponenti ed
	creditori opponenti e il debitore,	il debitore, conferma o revoca il decreto.	il debitore, conferma o revoca il decreto.
	conferma o revoca il decreto. La	La decisione è soggetta a reclamo ai sensi	La decisione è soggetta a reclamo ai sensi
	decisione è soggetta a reclamo da	dell'articolo 50.	dell'articolo 50.
	presentare al tribunale; del collegio non	Disciplina assente	Disciplina assente
	può far parte il giudice che ha		
	pronunciato il provvedimento.		
Disciplina assente		(art. 283, comma 9, d.lgs. 14/2019)	(art. 283, comma 9, d.lgs. 14/2019)
	9. L'organismo di composizione della	L'OCC, nei quattro anni successivi al	
	crisi, se il giudice ne fa richiesta,	deposito del decreto che concede	deposito del decreto che concede
	compie le verifiche necessarie per	l'esdebitazione, vigila sulla tempestività	l'esdebitazione, vigila sulla tempestività
	accertare l'esistenza di sopravvenienze	del deposito della dichiarazione di cui al	
	rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta,	comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta,
		compie le verifiche necessarie per	compie le verifiche necessarie per
		accertare l'esistenza di sopravvenienze	accertare l'esistenza di sopravvenienze
		rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.	rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
SEZIONE TERZA	SEZIONE TERZA		
DISPOSIZIONI COMUNI	DISPOSIZIONI COMUNI		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

Art. 15	Art. 15		
Organismi di composizione della crisi	Organismi di composizione della crisi		
1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice	composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,	(art. 2, comma 1, lett. t, d.lgs. 14/2019) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;	(art. 2, comma 1, lett. t, d.lgs. 14/2019) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
domanda, nel registro di cui al comma 2.	domanda, nel registro di cui al comma 2. 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono	Disciplina assente	Discipling assente
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.	iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.	Discipina assente	Disciplina assente
3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,	3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e	Disciplina assente	Disciplina assente



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.	comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.		
400, entro novanta giorni dalla data di	400, entro novanta giorni dalla data di		
entrata in vigore del presente decreto. Con	entrata in vigore del presente decreto. Con		
lo stesso decreto sono disciplinate le	lo stesso decreto sono disciplinate le		
condizioni per l'iscrizione, la formazione	condizioni per l'iscrizione, la formazione		
dell'elenco e la sua revisione, la	dell'elenco e la sua revisione, la		
sospensione e la cancellazione degli	sospensione e la cancellazione degli	WO 10 KO 0 0	
iscritti, nonché la determinazione dei	iscritti, nonché la determinazione dei	Impresa	
compensi e dei rimborsi spese spettanti	compensi e dei rimborsi spese spettanti	Sovraindebitamer	ato.
agli organismi a carico dei soggetti che	agli organismi a carico dei soggetti che	Sovialiluebilaillei	110
ricorrono alla procedura.	ricorrono alla procedura.	Insolvenza	
4. Dalla costituzione e dal funzionamento	4. Dalla costituzione e dal funzionamento	Disciplina assente	Disciplina assente
degli organismi indicati al comma 1 non	degli organismi indicati al comma 1 non		
devono derivare nuovi o maggiori oneri a	devono derivare nuovi o maggiori oneri a		
carico della finanza pubblica, e le attività	carico della finanza pubblica, e le attività		
degli stessi devono essere svolte	degli stessi devono essere svolte		
nell'ambito delle risorse umane,	nell'ambito delle risorse umane,		
strumentali e finanziarie disponibili a	strumentali e finanziarie disponibili a		
legislazione vigente.	legislazione vigente.		
5. L'organismo di composizione della	5. L'organismo di composizione della	Disciplina assente	Disciplina assente
crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni	crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni		
prima e seconda del presente capo,	prima e seconda del presente capo,		
assume ogni iniziativa funzionale alla	assume ogni iniziativa funzionale alla		
predisposizione del piano di	predisposizione del piano di		
ristrutturazione e all'esecuzione dello	ristrutturazione e all'esecuzione dello		
stesso.	stesso.		
	6. Lo stesso organismo verifica la	Disciplina assente	Disciplina assente
veridicità dei dati contenuti nella proposta	1		
E .	e nei documenti allegati, attesta la		
fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9,			
comma 2.	comma 2.		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

7. L'organismo esegue le pubblicità ed	7. L'organismo esegue le pubblicità ed	Disciplina assente	Disciplina assente
effettua le comunicazioni disposte dal	effettua le comunicazioni disposte dal		
giudice nell'ambito dei procedimenti	giudice nell'ambito dei procedimenti		
previsti dalle sezioni prima e seconda del	previsti dalle sezioni prima e seconda del		
presente capo. Le comunicazioni sono	presente capo. Le comunicazioni sono		
effettuate a mezzo posta elettronica	effettuate a mezzo posta elettronica		
certificata se il relativo indirizzo del	certificata se il relativo indirizzo del	Impresa	
destinatario risulta dal registro delle	destinatario risulta dal registro delle		
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli	imprese ovvero dall'Indice nazionale degli	Sovraindebitamen	ito.
indirizzi di posta elettronica certificata	indirizzi di posta elettronica certificata		
delle imprese e dei professionisti e, in	delle imprese e dei professionisti e, in	Insolvenza	
ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera	ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera		
raccomandata.	raccomandata.	D':-1:	Dissipling
8. Quando il giudice lo dispone ai sensi		Disciplina assente	Disciplina assente
	degli articoli 13, comma 1, o 14-		
quinquies, comma 2, l'organismo svolge	quinquies, comma 2, l'organismo svolge		
le funzioni di liquidatore stabilite con le	•		
disposizioni del presente capo. Ove			
designato ai sensi dell'articolo 7, comma	designato ai sensi dell'articolo 7, comma		
1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.	1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.		
*	*	Discipling assents	Dissiplina assenta
9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi	9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi	Disciplina assente	Disciplina assente
possono essere svolti anche da un	possono essere svolti anche da un		
professionista o da una società tra	professionista o da una società tra		
professionisti in possesso dei requisiti di	professionisti in possesso dei requisiti di		
cui all'articolo 28 del regio decreto 16	cui all'articolo 28 del regio decreto 16		
marzo 1942, n. 267, e successive	marzo 1942, n. 267, e successive		
modificazioni, ovvero da un notaio,	modificazioni, ovvero da un notaio,		
nominati dal presidente del tribunale o dal	nominati dal presidente del tribunale o dal		
giudice da lui delegato. Fino all'entrata in	giudice da lui delegato. Fino all'entrata in		



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.	i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente	Impresa Sovraindebitamer	nto
10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti	10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi	Disciplina assente	Disciplina assente



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

al consumo, affidabilità e puntualità nei	•		
pagamenti, di cui alla deliberazione del			
Garante per la protezione dei dati			
personali 16 novembre 2004, n. 8,	personali 16 novembre 2004, n. 8,		
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300	pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300		
del 23 dicembre 2004.	del 23 dicembre 2004.		
11. I dati personali acquisiti a norma del		Disciplina assente	Disciplina assente
presente articolo possono essere trattati e	presente articolo possono essere trattati e	Discipina assente	
conservati per i soli fini e tempi della	conservati per i soli fini e tempi della	Sovraindebitamer	nto.
procedura e devono essere distrutti	procedura e devono essere distrutti		110
contestualmente alla sua conclusione o	contestualmente alla sua conclusione o	Insolvenza	
cessazione. Dell'avvenuta distruzione è	cessazione. Dell'avvenuta distruzione è	111301701124	
data comunicazione al titolare dei suddetti	data comunicazione al titolare dei suddetti		
dati, tramite lettera raccomandata con	dati, tramite lettera raccomandata con		
avviso di ricevimento o tramite posta	avviso di ricevimento o tramite posta		
elettronica certificata, non oltre quindici	elettronica certificata, non oltre quindici		
giorni dalla distruzione medesima.	giorni dalla distruzione medesima.		
Art. 16	Art. 16		
Sanzioni	Sanzioni		
		(art. 344, comma 1, d.lgs. 14/2019)	(art. 344, comma 1, d.lgs. 14/2019)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave		Salvo che il fatto costi <mark>tuisca più grave</mark>	Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione da sei		reato, è punito con la r <mark>eclusio</mark> ne da sei	reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa da 1.000 a		mesi a due anni e con la multa da 1.000 a	mesi a due anni e con la multa da 1.000 a
50.000 euro il debitore che:	50.000 euro il debitore che:	50.000 euro il debitore che:	50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla	a) al fine di ottenere l'accesso alla	a) al fine di ottenere l'accesso alle	a) al fine di ottenere l'accesso alle
procedura di composizione della crisi di	procedura di composizione della crisi di	procedure di composizione delle crisi da	procedure di composizione delle crisi da
cui alla sezione prima del presente capo	cui alla sezione prima del presente capo	sovraindebitamento di cui alle sezioni II	sovraindebitamento di cui alle sezioni II e
aumenta o diminuisce il passivo ovvero	aumenta o diminuisce il passivo ovvero	e III del capo II del titolo IV aumenta o	III del capo II del titolo IV aumenta o



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43, ed entrata in vigore il giorno successivo), Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

sottrae o dissimula una parte rilevante	sottrae o dissimula una parte rilevante	diminuisce il passivo ovvero sottrae o	diminuisce il passivo ovvero sottrae o
dell'attivo ovvero dolosamente simula	dell'attivo ovvero dolosamente simula	dissimula una parte rilevante dell'attivo	dissimula una parte rilevante dell'attivo
attività inesistenti;	attività inesistenti;	ovvero dolosamente simula attività	ovvero dolosamente simula attività
		inesistenti;	inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle	b) al fine di ottenere l'accesso alle	b) al fine di ottenere l'accesso alle	b) al fine di ottenere l'accesso alle
procedure di cui alle sezioni prima e	procedure di cui alle sezioni prima e	procedure di cui alle sezioni II e III del	procedure di cui alle sezioni II e III del
seconda del presente capo, produce	seconda del presente capo, produce	capo II del titolo IV e di quelle di cui al	capo II del titolo IV e di quelle di cui al
documentazione contraffatta o alterata,	documentazione contraffatta o alterata,	capo IX del titolo V, produce	capo IX del titolo V, produce
ovvero sottrae, occulta o distrugge, in	ovvero sottrae, occulta o distrugge, in	documentazione contraffatta o alterata,	documentazione contraffatta o alterata,
tutto o in parte, la documentazione	tutto o in parte, la documentazione	ovvero sottrae, occulta o distrugge, in	ovvero sottrae, occulta o distrugge, in
relativa alla propria situazione debitoria	relativa alla propria situazione debitoria	tutto o in parte, la documentazione	tutto o in parte, la documentazione
ovvero la propria documentazione	ovvero la propria documentazione	relativa alla propria situazione debitoria	relativa alla propria situazione debitoria
contabile;	contabile;	ovvero la propria documentazione	ovvero la propria documentazione
		contabile;	contabile;
c) omette l'indicazione di beni	c) omette l'indicazione di beni	Disciplina assente	Disciplina assente
nell'inventario di cui all'articolo 14-ter,	nell'inventario di cui all'articolo 14-ter,		
comma 3;	comma 3;		
d) nel corso della procedura di cui alla	d) nel corso della procedura di cui alla	c) nel corso delle procedure di cui alle	c) nel corso delle procedure di cui alle
sezione prima del presente capo, effettua	sezione prima del presente capo, effettua	sezioni II e III del capo II, effettua	sezioni II e III del capo II, effettua
pagamenti in violazione dell'accordo o del	pagamenti in violazione dell'accordo o del	pagamenti in violazione del piano di	pagamenti in violazione del piano di
piano del consumatore;	piano del consumatore;	ristrutturazione dei debiti o del	ristrutturazione dei debiti o del concordato
		concordato minore omologati;	minore omologati;
e) dopo il deposito della proposta di	e) dopo il deposito della proposta di	d) dopo il deposito del piano di	d) dopo il deposito del piano di
accordo o di piano del consumatore, e per	accordo o di piano del consumatore, e per	ristrutturazione dei <mark>debiti</mark> o della	ristrutturazione dei debiti o della proposta
tutta la durata della procedura, aggrava la	tutta la durata della procedura, aggrava la	proposta di concordato minore, e per	di concordato minore, e per tutta la durata
sua posizione debitoria;	sua posizione debitoria;	tutta la durata della procedura, aggrava la	della procedura, aggrava la sua posizione
		sua posizione debitoria;	debitoria;
f) intenzionalmente non rispetta i	f) intenzionalmente non rispetta i	e) intenzionalmente non rispetta i	e) intenzionalmente non rispetta i
contenuti dell'accordo o del piano del	contenuti dell'accordo o del piano del	contenuti del piano di ristrutturazione	contenuti del piano di ristrutturazione dei
consumatore.	consumatore.	dei debiti o del concordato minore.	debiti o del concordato minore.





Legenda:

Disciplina assente	Disciplina assente	(art. 344, comma 2, d.lgs. 14/2019)	(art. 344, comma 2, d.lgs. 14/2019)
Disciplina assence	Disciplina assente	Le pene previste dal comma 1 si	Le pene previste dal comma 1 si
		applicano al debitore incapiente che,	applicano al debitore incapiente che, con
		con la domanda di esdebitazione di cui	la domanda di esdebitazione di cui
		all'articolo 283, produce	all'articolo 283, produce documentazione
		documentazione contraffatta o alterata	contraffatta o alterata o sottrae, occulta o
		o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o	distrugge, in tutto o in parte, la
		in parte, la documentazione relativa	documentazione relativa alla propria
		alla propria situazione debitoria ovvero	situazione debitoria ovvero la propria
		la propria documentazione contabile	documentazione contabile ovvero omette,
		ovvero omette, dopo il decreto di	dopo il decreto di esdebitazione, la
		esdebitazione, la dichiarazione di cui al	dichiarazione di cui al comma 7 del
		comma 7 del medesimo articolo 283,	medesimo articolo 283, quando dovuta o
		quando dovuta o in essa attesta	in essa attesta falsamente fatti rilevanti.
		falsamente fatti rilevanti.	
		(art. 344, comma 3, d.lgs. 14/2019)	(art. 344, comma 3, d.lgs. 14/2019)
2. Il componente dell'organismo di	2. Il componente dell'organismo di	Il componente dell'organismo di	Il componente dell'organismo di
composizione della crisi, ovvero il	composizione della crisi, ovvero il	composizione della crisi che nella	composizione della crisi che <u>nella</u>
professionista di cui all'articolo 15,	professionista di cui all'articolo 15,	relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e	relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e
comma 9, che rende false attestazioni in	comma 9, che rende false attestazioni in	283 rende false attestazioni in ordine alla	283 rende false attestazioni nella
ordine alla veridicità dei dati contenuti	ordine alla veridicità dei dati contenuti	veridicità dei dati contenuti nella proposta	relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e
nella proposta o nei documenti ad essa	nella proposta o nei documenti ad essa	di cui agli articoli 67 e 75, nella	283 in ordine alla veridicità dei dati
allegati, alla fattibilità del piano ai sensi	allegati, alla fattibilità del piano ai sensi	domanda di apertura d <mark>ella liq</mark> uidazione	contenuti nella proposta di cui agli articoli
dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella	dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella	controllata o nella <mark>dom</mark> anda di	67 e 75, <u>nell'attestazione di cui</u>
relazione di cui agli articoli 9, comma 3-	relazione di cui agli articoli 9, comma 3-	esdebitazione di cui all'articolo 283, è	all'articolo 268, nella domanda di
bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è	bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è	punito con la reclusione da uno a tre anni	apertura della liquidazione controllata o
punito con la reclusione da uno a tre anni	punito con la reclusione da uno a tre anni	e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.	nella domanda di esdebitazione di cui
e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.	e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.		all'articolo 283, è punito con la reclusione
			da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a
			50.000 euro.
		(art. 344, comma 4, d.lgs. 14/2019)	(art. 344, comma 4, d.lgs. 14/2019)



Tavola sinottica di raffronto fra il testo previgente della l. 27 gennaio 2012, n. 3, e le modifiche a questo apportate dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in sede di conversione del d.l. 28 ottobre 2020. n. 137 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020. n. 319. suppl. ord. n. 43. ed entrata in vigore il giorno successivo). Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e decreto correttivo (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) di Stefano A. Cerrato, Maria Di Sarli e Giulia Garesio

Legenda:

nella seconda colonna, sono inserite in colore blu sottolineato o barrato le modifiche apportate alla normativa vigente in sede di conversione del d.l. n. 137/2020 (l. n. 176/2020): nella terza colonna, sono enfatizzate in **grassetto** le differenze tra il testo vigente e il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021; nella quarta colonna, sono inserite in colore rosso sottolineato o barrato tutte le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dal decreto correttivo, che entreranno in vigore insieme al Codice.

- 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15. comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
- 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15. comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

dell'organismo componente composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Le pene di cui al comma 2, si applicano Le pene di cui al comma 2, si applicano al dell'organismo componente composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

- La l. 18 dicembre 2020, n. 176, ha inserito l'art. 4-ter nel d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il cui comma 1 contiene le modifiche alla l. 27 gennaio 2012, n. 3, dianzi evidenziate. I successivi commi del novello art. 4-ter così dispongono:
- "2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
- 4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, deposita fino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o di cui all'articolo 12-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.".

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.